SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2011, n. **135**.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

1. Al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau è assegnata la somma di 800.000 euro per l'anno 2011 e di 2.200.000 euro per l'anno 2012 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

Art. 2.

Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni

1. Il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Procedure per l'assegnazione delle elargizioni

1. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau.

2. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3403):

Presentato dall'on. Karl Zeller, dall'on. Siegfried Brugger e dall'on. Roberto Rolando Nicco in data 16 aprile 2010.

Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 13 maggio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 16 e 30 giugno 2010; il 1° febbraio 2011; il 9 e 15 marzo 2011.

Assegnato nuovamente alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa, il 14 aprile 2011 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, ed approvato il 19 aprile 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2697):

Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 6 maggio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 18 maggio 2011; il 22 giugno 2011.

Esaminato ed approvato dalla commissione, in sede deliberante, il 29 giugno 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

— Il testo del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, come integrato dall'art. 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

11G0170

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3954).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del Presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 21 giugno 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2010 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2011, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, la note del 19 maggio 2011 dei presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, del 16 giugno 2011 dei Commissari delegati e del 4 luglio 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2011, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, e successive modificazioni ed integrazioni;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L'ing. Riccardo Riccardi, assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Renzo Tondo, Presidente della medesima Regione, per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 citato in premessa.

Art. 2.

1. Allo scopo di accelerare il superamento dell'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, i sedimenti di dragaggio provenienti dai Canali della laguna, con caratteristiche chimiche «entro C» del «Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia dell'8 aprile 1993» (Protocollo 1993), possono essere conferiti nel sito denominato «Isola delle Tresse» realizzato nell'ambito Portuale di Venezia.

2. Qualora ritenuto necessario, una volta realizzate le casse di colmata in fase di progettazione nella Laguna di Grado e Marano, può essere messa a disposizione del Commissario delegato per l'emergenza socio - economico - ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia una volumetria per il conferimento di sedimenti di dragaggio di analoga qualità e quantità.

3. I sedimenti di dragaggio provenienti dai Canali della laguna di Marano e Grado, con caratteristiche chimiche «oltre C Protocollo 1993», possono essere conferiti nella cassa di colmata denominata «Molo Sali», realizzata nell'ambito Portuale di Venezia, ad esclusione di quelli definiti pericolosi in quanto presentano valori superiori a quelli indicati in allegato D, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio di cui trattasi, devono essere eseguite le determinazioni analitiche previste dal D.M. 7 novembre 2008, tabella A/2; per il parametro «idrocarburi», si applicano i criteri indicati dall'Istituto Superiore di Sanità nella nota n. 36565 del 5 luglio 2006, come modificato con il decreto ministeriale 4 agosto 2010.

5. Il conferimento dei sedimenti di cui ai punti 1 e 3 deve avvenire con le stesse modalità tecniche e amministrative seguite per il conferimento dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia nei siti sopra indicati.

6. Agli effetti della classificazione dei sedimenti di dragaggio di cui trattasi, si tiene conto dei risultati ottenuti dal «Piano di caratterizzazione ambientale di aree e canali interni alla Laguna di Marano Lagunare e Grado», approvato dalla Conferenza di servizi decisoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 giugno 2008.

7. Le attività di cui al Piano di caratterizzazione citato, nonché quelle ritenute ulteriormente necessarie, eseguite con gli stessi criteri, sono condotte dall'ARPA Friuli Venezia Giulia, che supervisiona i campionamenti ed esegue direttamente le analisi di laboratorio. Le attività di controllo sui sedimenti conferiti nei siti ubicati in ambito portuale di Venezia sono condotte da ARPA Veneto.

8. Le modalità tecniche, economiche e operative di conferimento dei sedimenti di dragaggio più volte citati saranno regolamentate da apposito Accordo fra i Commissari delegati ed i soggetti pubblici e privati interessati.

9. Le attività previste dal presente articolo possono essere completate anche allo scadere delle situazioni emergenziali in atto.

10. Le attività di cui ai commi 7, 8 e 9 sono espletate nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa della gestione commissariale e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. Al fine di favorire il rapido espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al perseguimento delle finalità dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il Dipartimento della protezione civile si avvale della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

1. Al comma 2 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 21 gennaio 2011 è aggiunto il periodo: «L'assegnazione definitiva degli immobili viene effettuata dal comune di Cerzeto con atto pubblico notarile in deroga all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, tenuto conto del piano predisposto dal medesimo comune ai sensi del comma 1».

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010, Il Dipartimento della protezione civile provvede all'espletamento delle procedure per l'affidamento dell'incarico del notaio di cui si avvarrà il Comune per l'assegnazione definitiva degli immobili di cui al comma 1 e per la verifica della regolarità dei requisiti in possesso degli interessati.

3. I cittadini interessati all'assegnazione definitiva degli immobili de localizzati, che non abbiano già provveduto a comunicare al comune di Cerzeto (Cosenza) la volontà di acquisire l'immobile contestualmente alla cessione della proprietà dell'immobile sito nella frazione di Cavallerizzo sgomberato a seguito della frana verificatasi il 7 marzo 2005, devono provvedere a tale adempimento entro e non oltre il 31 ottobre 2011.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, gli immobili ricostruiti in località Pianette destinati ai cittadini interessati all'assegnazione definitiva rimangono acquisiti al patrimonio comunale.

5. Il Comune di Cerzeto è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011 e per un importo complessivo di 20.000 euro su base annua, di due unità di comprovata professionalità per lo svolgimento delle attività conseguenti alla delocalizzazione della frazione di Cavallerizzo cui conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in deroga all'articolo 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Gli oneri occorrenti all'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 200.000,00, sono posti a carico del Fondo della protezione civile che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 5.

1. All'articolo 1, comma 12, lettera *f)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché a specifiche iniziative volte al rilancio dell'immagine dell'Isola quale territorio dall'alta valenza paesaggistico - culturale.». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011.

2. Al fine di dare un migliore assetto al sistema scolastico delle scuole di ogni ordine e grado delle isole di Lampedusa e Linosa e garantire la continuità didattica per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale docente ed ATA verrà data la precedenza al personale scolastico nativo o residente da almeno 10 anni nelle citate due isole.

La copertura dei citati posti è assicurata:

a) fino al 50% con l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2011/2012 e il trasferimento a domanda per l'anno scolastico 2012/2013, da parte del personale docente ed ATA con contratto a tempo indeterminato in servizio presso altre sedi;

b) per la restante percentuale al personale docente ed ATA, nativo o residente nelle due isole da almeno 10 anni, inserito nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti, è riconosciuta a domanda la precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi annuali o fine al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti nelle scuole di Lampedusa e Linosa e di ogni altra attività progettuale, con particolare riferimento a quelle relative all'integrazione da effettuarsi nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del fondo d'istituto;

c) analoga precedenza assoluta è riconosciuta al personale docente ed ATA incluso nelle graduatone di circolo ed istituto delle scuole di Lampedusa e Linosa, nativo o residente nelle citate due isole da almeno 10 anni, rispetto ai non residenti inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto per la copertura dei rimanenti posti vacanti, da parte dei dirigenti scolastici e il conferimento delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2011.

Estensione a tutto il 2011 delle misure anticrisi in materia di valutazione di titoli e di calcolo della solvibilità corretta dei gruppi assicurativi di cui all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art.15, comma 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale, considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, è stato consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove possibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;

Visto l'art. 15, comma 15-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale, considerata l'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, è stato consentito alle imprese di cui all'art. 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, di poter tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea;

Visto che entrambi i citati commi 13 e 15-*bis*, prevedono che tali misure, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possono essere reiterate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 32-1-000071 del 13 giugno 2011, con la quale l'ISVAP, richiesto di fornire il proprio parere, ha rappresentato l'opportunità di estendere a tutto l'esercizio 2011 l'applicazione delle misure anticrisi di cui al citato art. 15, commi 15-*bis* e 15-*ter*, ritenendo altresì opportuno che, per ragioni di organicità della disciplina vigente sul settore assicurativo nazionale nonché per la complementarità tra strumenti che compongono l'insieme di misure cosiddette anticrisi che impattano sullo stesso settore, venga estesa all'esercizio 2011 anche la facoltà prevista ai commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Ritenuto opportuno estendere tali misure anche a tutto l' esercizio 2011, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;

Decreta:

Art. 1.

1.Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 13, 14, 15, 15-*bis* e 15-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l' esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A10735

DECRETO 28 luglio 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni, relativi all'emissione del 15 agosto 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'impor-

to minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 28 luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 61.929 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 366 giorni con scadenza 15 agosto 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate a un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 agosto 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A10989

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2011.

Finalizzazione delle risorse relative all'accordo di programma MIUR - regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e relativo Regolamento adottato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16 recante regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17 di «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 2009 con il quale il dott. Antonio Agostini è stato collocato in posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per lo svolgimento dell'incarico di direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Vista la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, recante «criteri e modalità di concessione alle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca»;

Visto il protocollo d'intesa siglato in data 22 dicembre 2003 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e la Regione Lombardia che aveva individuato nelle biotecnologie, nelle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche considerati di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel sistema economico della Lombardia, a cui sono seguiti due specifici ac-

cordi di programma in materia di ricerca: in data 22 marzo 2004 quello relativo al settore delle biotecnologie, in data 19 luglio 2004 quello relativo al settore dell'ICT e nuovi materiali;

Visto il quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con delibera CIPE n. 174/2006 e dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007 nell'ambito della priorità 2 «Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività», obiettivo specifico 2.1.4 punta alla promozione e/o al rafforzamento di poli di eccellenza in settori chiave;

Visto il protocollo d'intesa relativo al settore agroalimentare stipulato l'8 maggio 2006;

Visto il decreto direttoriale n. 2044 del 21 dicembre 2007 con il quale è stato assunto l'impegno sul P.G. 01 del cap. 7320 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2007 dell'importo di 91 milioni di euro per il finanziamento di interventi sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito *FAR)* per il sostegno di programmi di rilevanza nazionale e internazionale;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, nel quale si è provveduto all'adeguamento delle disposizioni del citato decreto n. 593/2000 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01;

Visto il decreto direttoriale n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del FAR per gli anni 2007-2008;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010, nel quale il MIUR e la regione Lombardia hanno concordato di intervenire su alcuni ambiti prioritari, prevedendo il coinvolgimento delle Università lombarde e dei principali attori del sistema della ricerca lombardo;

Visto l'accordo di programma (di seguito *AP)* registrato dalla Corte dei conti in data 25 marzo 2011, reg. n. 3, foglio n. 222, in materia di ricerca nei settori dell'agroalimentare, aerospazio, edilizia sostenibile, automotive e energia, fonti rinnovabili e assimilate con implementazione dei distretti tecnologici già riconosciuti delle biotecnologie, ICT e nuovi materiali fra il MIUR e la Regione Lombardia siglato il 20 dicembre 2010;

Considerato che con il citato AP il MIUR e Regione Lombardia concordano la definizione e la realizzazione di iniziative di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, nei settori dell'agroalimentare, aerospazio, edilizia sostenibile, automotive e energia, fonti rinnovabili e assimilate;

Considerato che, nell'ambito dell'attività descritta, l'AP prevede negli articoli 2, 3 e 4, l'attuazione di specifici interventi di sostegno a progetti di ricerca industriale, sviluppo pre competitivo e creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, da realizzarsi secondo le disposizioni del citato decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, con utilizzo di risorse del FAR nella misura di 59 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale n. 56/RIC con il quale è stato istituito il comitato tecnico, previsto all'art. 7 dell'AP, per l'attuazione ed il monitoraggio delle azioni relative allo stesso AP;

Considerato che, ai sensi del comma 2b) dell'art. 5 dell'AP che impegna MIUR e Regione Lombardia, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, l'apposito comitato tecnico ha convenuto la motivata proposta di affidare alla regione Lombardia l'attuazione dell'intervento in parola attraverso l'emanazione di un bando unico nonché la gestione di quanto in esso previsto;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 in via di conversione, secondo i quali, rispettivamente, «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma (..*Omissis*..) secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'art. 13 del decreto Ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, «possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata»;

Vista il decreto ministeriale 295/RIC del 31 maggio 2011 concernente la direttiva del Ministro per la ripartizione del fondo agevolazioni alla ricerca, anni 2010-2011, cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ed il conseguente decreto direttoriale di riparto n. 332/RIC del 10 giugno 2011, in corso di registrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione degli specifici interventi di sostegno a progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico previsti dagli articoli 2, 3 e 4 dell'AP, di cui alle premesse, è finalizzato l'importo di 59 milioni di euro a valere sulle disponibilità previste dal decreto n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione del FAR per gli anni 2007 e 2008, anch'esso richiamato in premessa.

Art. 2.

Con successivo provvedimento si provvederà a determinare la ripartizione delle risorse di cui all'art. 1 tra le due forme di agevolazioni, contributo nella spesa e/o credito agevolato, previste nel citato decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009, nonché termini e modalità per successivo trasferimento alla Regione Lombardia, per la conseguente gestione del previsto bando.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, agli organi di controllo.

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.10, foglio n. 140

11A10675

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ainhoa Figueiredo Beceiro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Ainhoa Figueiredo Beceiro;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ha conseguito l'attestato di conoscenza della lingua italiana – Livello C2 CELI 5 Doc - con prova orale aggiuntiva presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia, nella sessione del 28 maggio 2010;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell' 8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 2 novembre 2010, prot. n. 7869, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 13 giugno 2011 – prot. n. 8432/C43 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Ambito territoriale per la provincia di Perugia ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Título de Maestro- Especialidad de educación primaria» (Maestro-Specializzazione educazione primaria) conseguito presso l'«Universidad de La Coruña» (Spagna) nel settembre 2008, posseduto dalla cittadina spagnola Ainhoa Figueiredo Beceiro nata a Bilbao (Spagna) il 27 maggio 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di: scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10405

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Carmen Maria Bolea Llorens, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Carmen Maria Bolea Llorens;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 novembre 2009, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana – Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 5 luglio 2010 (prot. n. 5041) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 8 giugno 2011 – prot. n. 6242 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuto dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Licenciada en Bellas Artes» (laurea in Belle Arti) rilasciato il 24 settembre 2004 dall'«Universidad Politécnica de Valencia» (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'«Universidad Politecnica de Valencia» (Spagna) il 30 marzo 2008, posseduto dalla cittadina spagnola Carmen Maria Bolea Llorens nata a La Pobla De Vallbona, Valencia (Spagna) il 6 maggio 1981, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione o concorso :

25/A - Disegno e Storia dell'Arte;

28/A - Arte e immagine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10406

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Natalia Bernardo Vila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Natalia Bernardo Vila;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il diploma di istruzione post secondario «Título de Maestro- Especialidad: Lengua Extranjera» (Maestro-Specialità in lingua straniera:francese) conseguito presso l'«Universidad de Vigo» in Spagna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 novembre 2009, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana – Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale n. 3435 del 5 maggio 2010 con il quale il titolo sotto indicato è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione docente di lingua inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso 45/A e 46/A;

Visto il decreto direttoriale n. 6112 del 30 agosto 2010 con il quale il titolo sotto indicato è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione docente di lingua spagnola nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso 45/A e 46/A;

Visto il decreto direttoriale datato 5 maggio 2010 (prot. n. 3437) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 20 giugno 2011 – prot. n. 5533 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Licenciada en Filología Inglesa» (Laureata in Filologia inglese) rilasciata dall'«Universidad de Vigo» (Spagna) l'11 ottobre del 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 2 aprile 2001 dall'Instituto de Ciencias de la Educación della «Universidad de Santiago de Compostela» (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Natalia Bernardo Vila nata a O Porriño (Spagna) il 23 novembre 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione o concorso:

45/A - Seconda lingua straniera (francese);

46/A - Lingua e civiltà straniera (francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10407

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pérez Díaz Raquel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Pérez Díaz Raquel, nata a Almería (Spagna) il 2 gennaio 1988, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Almería» nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 8 febbraio 2011 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomada en Enfermería» conseguito in Spagna presso la "Universidad de Almería" nell'anno 2010 dalla signora Pérez Díaz Raquel, nata a Almería (Spagna) il 2 gennaio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Pérez Díaz Raquel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10422

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hoxhaj Beltona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Hoxhaj Beltona, nata a Valona (Albania) il 30 settembre 1973, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermier i pergjithshem», conseguito in Albania nell'anno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'IREF;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2010;

Visto il decreto 24465-P in data 19 maggio 2010 con il quale si dispone che il riconoscimento del titolo della richiedente è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 23 giugno 2011, a seguito della quale la sig.ra Hoxhaj Beltona è risultato idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermier i pergjithshem» conseguito nell'anno 2008 presso l'Università «Ismail Qemali» di Vlore (Albania) dalla sig.ra Hoxhaj Beltona, nata a Valona (Albania) il 30 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Hoxhaj Beltona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10423

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Pellegrini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 31 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Pellegrini nata a Bolzano (Italia) il giorno 25 novembre 1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärtztin für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation» rilasciato in data 13 aprile 2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärtztin für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 13 aprile 2011 alla sig.ra Claudia Pellegrini, nata a Bolzano (Italia) il giorno 25 novembre 1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

Art. 2.

La sig.ra Claudia Pellegrini già iscritta all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10412

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriele Kirchmair, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 21 giugno 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gabriele Kirchmair nata a Innsbruck (Austria) il giorno 18 settembre 1964, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktor der Gesamten Heilkunde» rilasciato in data 17 luglio 1993 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 21 giugno 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gabriele Kirchmair ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Fächarztin für physikalische medizin" rilasciato in data 30 gennaio 2001 dall'Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di "Doktor der Gesamten Heilkunde" rilasciato in data 17/07/1993 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - alla Sig.ra Gabriele Kirchmair, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 18/9/1964, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La Sig.ra Gabriele Kirchmair è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarztin für physikalische medizin» rilasciato dall'Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 30 gennaio 2001 alla Sig.ra Gabriele Kirchmair, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 18/9/1964, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

Art. 4.

La Sig.ra Gabriele Kirchmair, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzata ad

avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10413

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raluca Andreea Gardea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 7 giugno 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Raluca Andreea Gardea nata a Bacau (Romania) il giorno 7 dicembre 1981, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licență de Doctor-medic Veterinar specializarea Medicină Veterinară» rilasciato in data 22 febbraio 2011 con il n. 236 dalla Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diplomă de Licență de Doctor-medic Veterinar specializarea Medicină Veterinară" rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - Romania – in data 22 febbraio 2011 con il n. 236 alla Sig.ra Raluca Andreea Gardea, nata a Bacau (Romania) il giorno 7 dicembre 1981, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La Sig.ra Raluca Andreea Gardea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10414

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. László Sulejman Mustafà, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. László Sulejman Mustafà nato a Orosháza (Ungheria) il giorno 5 febbraio 1958, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctorem medicinae dentariae» rilasciato in data 23 giugno 1984 con il n. F- 14/1984 dalla Univeristà di medicina di Szeged - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Doctorem medicinae dentariae» rilasciato dalla Univeristà di medicina di Szeged - Ungheria – in data 23 giugno 1984 con il n. F- 14/1984 al Sig. László Sulejman Mustafà, nato a Orosháza (Ungheria) il giorno 5 febbraio 1958, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il Sig. László Sulejman Mustafà è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10415

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Pérez San Claudio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 25 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Silvia Pérez San Claudio nata a Barcellona (Spagna) il giorno 2 novembre 1987, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en odontologia" conseguito nel mese di settembre 2010 presso l'Universitat de Barcelona - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» conseguito presso l'Universitat de Barcelona - Spagna – nel mese di settembre 2010 dalla Sig.ra Silvia Pérez San Claudio, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 2 novembre 1987, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La Sig.ra Silvia Pérez San Claudio è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10419

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kupchanko Sandu Nataliya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sandu Nataliya, nata a Chernivtsi (Ucraina) il giorno 11 giugno 1975, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Dyplom Molodshogo Specialista 3A n. 009691», conseguito in Ucraina nell'anno 1993, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Valle d'Aosta;

Accertato che la richiedente ha conseguito il titolo di cui chiede il riconoscimento con il cognome di Kupchanko;

Visto l'estratto per riassunto dal Registro pubblico degli atti di matrimonio da cui si evince che la richiedente a seguito di matrimonio, ha assunto cognome di Sandu;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Vista la nota prot. n. 19670-P in data 19 marzo 2009 con la quale si è comunicato alla sig.ra Sandu Nataliya, che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: medicina, chirurgia, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Considerato che la richiedente è risultata non idonea nelle sessioni di prova attitudinale svoltesi in data 29 luglio 2009, 4 febbraio 2010, 27 ottobre 2010;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 23 giugno 2011, a seguito della quale la sig.ra Sandu Nataliya è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Dyplom Molodshogo Specialista 3A n. 009691» conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola di base di Medicina di Ivano-Frankivsk (Ucraina) dalla sig.ra Kupchanko Nataliya, nata a Chernivtsi (Ucraina) il giorno 11 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sandu Nataliya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10514

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 21 luglio 2011.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *d)* ed *f)*, legge 7 dicembre 2000, n. 383. (Annualità 2011).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA

per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'art. 12, comma 3, lettera *d)* ed *f)*, legge 7 dicembre 2000, n. 383.

PREMESSA.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera *d)*;

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera *f)*.

Il presente provvedimento definisce le priorità e gli ambiti di intervento ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico per lo svolgimento delle iniziative e dei progetti sopracitati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, il presente provvedimento definisce:

i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti e le modalità per la presentazione delle iniziative/progetti sopra citati;

le priorità e i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie ai fini dell'ammissibilità al contributo.

1. Requisiti soggettivi.

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettera *d)* ed *f)* dell'art. 12 citato, le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per «soggetto partner» si intende il soggetto coproponente l'iniziativa/progetto ammesso a contributo, iscritto nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000; non rientrano nella categoria dei soggetti partner i soggetti affiliati o associati iscritti al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in virtù dell'iscrizione automatica, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 471/2001.

In caso di presentazione congiunta, la domanda di contributo dovrà essere corredata da una lettera di impegno, sottoscritta in originale dai legali rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte, comprovante la volontà di realizzare le attività in partenariato, che dovrà indicare dettagliatamente:

il soggetto capofila;

le fasi dell'iniziativa/progetto che saranno realizzate dal capofila e dal partner e i relativi costi;

lo specifico impegno economico assunto dalle associazioni partecipanti;

l'avvertenza che, a seguito dell'approvazione dell'iniziativa/progetto e del suo finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, sarà stipulato formale atto di procura notarile per l'attribuzione all'associazione capofila della rappresentanza legale e del potere di incassare in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa/progetto.

Il/I soggetto/i partner iscritti nei registri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono produrre, a pena di inammissibilità della domanda, copia conforme all'originale del documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri.

Qualora l'iscrizione sia antecedente al biennio che precede la data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti iscritti dovranno presentare, a pena di inammissibilità, unitamente alla copia conforme del documento attestante l'iscrizione, un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si dichiara che l'associazione risulta ancora iscritta nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000.

Le iniziative e i progetti presentati in tale forma congiunta otterranno il punteggio preferenziale rispettivamente di cui ai punti 8.2 e 8.3 del presente avviso; in assenza o in difetto di uno dei requisiti di dettaglio sopra indicati, tale punteggio aggiuntivo non sarà attribuito.

La cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri di cui all'art. 7 citato, nel corso dell' attuazione del progetto, comporta l'immediata decadenza dal beneficio.

La richiesta di contributo, presentata per la realizzazione di progetti sperimentali di cui alla lettera *f)* dell'art. 12 citato, può prevedere la collaborazione di enti pubblici; in tali casi responsabile del progetto è, comunque, l'associazione proponente.

2. Requisiti oggettivi e priorità.

L'associazione, singola o in partenariato, non può presentare richiesta di contributo per più di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* dell'art. 12, comma 3, legge n. 383/2000, né per più di un progetto ai sensi della lettera *f)* del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate.

2.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera *d)*, art. 12, comma 3.

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti sulle tematiche inerenti la mission dell'associazione stessa, o altre tematiche ad essa collegate nonché l'informatizzazione dell'associazione e la produzione di banche dati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *d)* della legge n. 383/2000.

2.2. Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera *f)*, art. 12 comma 3.

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo devono riferirsi alle seguenti aree di intervento:

promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;

tutela e promozione dell'adolescenza, dei giovani e dell'infanzia volta anche ad aiutare la maternità difficile sia per condizioni economiche che per condizioni sociali;

interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza;

sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione;

sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione.

3. Durata delle iniziative/progetti.

A pena di inammissibilità le iniziative di cui alla lettera *d)*, art. 12, comma 3, della legge n. 383/2000 e i progetti di cui alla lettera *f)*, art. 12, comma 3, della legge n. 383/2000 non possono avere una durata superiore a dodici mesi.

4. Disponibilità finanziarie.

Le disponibilità finanziarie complessive utilizzabili ai fini dell'erogazione dei contributi relativi al finanziamento delle iniziative e dei progetti, ammontano per l'anno 2011, a circa € 9.500.000,00, salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il cui decreto è in corso di perfezionamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze e salvo eventuali interventi correttivi volti alla diminuzione dell'importo di cui sopra per effetto di normativa primaria, motivata da esigenze di stabilità finanziaria o emergenze nazionali e internazionali; l'ammontare esatto sarà comunque reso noto sul sito istituzionale del Ministero, dovendosi ritenere tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

5. Costo delle iniziative e progetti e modalità di finanziamento.

5.1. Il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna/o iniziativa/progetto non può superare, a pena di inammissibilità della domanda:

l'importo di € 200.000,00 per la lettera *f)*;

l'importo di € 200.000,00 per la lettera *d)*.

L'iniziativa/progetto può essere presentata/o sia in forma singola sia in partenariato.

Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che è posta a carico del proponente e la quota di contributo ministeriale.

L'impegno finanziario da parte del proponente, esplicitamente assunto con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di contributo (allegato 1) e riprodotto nel piano economico (allegato 3), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa/progetto al contributo, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.

5.2. Le risorse finanziarie da parte del proponente devono essere assicurate nella misura del 20% dei costi complessivi dell'iniziativa/progetto. Il proponente deve specificare inoltre la fonte da cui derivano le risorse finanziarie messe a disposizione.

5.3. Non sono ammissibili le domande di contributo per iniziative/progetti che hanno già ricevuto finanziamenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da altri fondi pubblici. Il legale rappresentante dell'associazione proponente (anche in caso di associazione capofila) deve presentare sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione secondo il modello contenuto nel formulario (allegato 1).

La partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici deve essere dichiarata nell'allegato 1 dal rappresentante legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la precisazione delle modalità con le quali viene attuata e con l'impegno che questa non venga utilizzata a copertura di costi del piano economico posti a carico del Ministero e/o dell'associazione proponente per la realizzazione delle attività finanziate.

5.4. A pena di inammissibilità, l'iniziativa/progetto per la/il quale si chiede il contributo non può avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del soggetto proponente (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico).

Se si tratta di iniziativa/progetto presentata/o in partenariato, il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.

L'iniziativa/progetto deve essere, a pena di inammissibilità, corredata/o da: copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio, o bilanci in caso di partenariato, approvato/i conformemente a quanto previsto dai rispettivi statuti, accompagnata da autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, debitamente firmata dal rappresentante legale dell'associazione.

5.5. Per le iniziative lettera *d)* i costi per progettazione e redazione dell'iniziativa devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8% del costo complessivo dell'iniziativa e le spese per l'informatizzazione acquisto, noleggio, di attrezzature, hardware e software non deve superare il 35% del costo complessivo dell'iniziativa.

Per i progetti di cui alla lettera *f)* i costi di progettazione e redazione del progetto devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8%; le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenute entro l'importo massimo del 25% del costo complessivo del progetto.

Per i progetti lettera *f)* i costi previsti per il personale interno, che si prevede di impegnare effettivamente nella realizzazione del progetto, per l'anno in corso, devono essere contenuti, a pena di inammissibilità, entro l'importo massimo del 40% del costo complessivo del progetto.

Per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con l'Associazione e/o i soggetti partner, affiliati o associati.

5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connessi all'iniziativa/progetto per cui si chiede il contributo;

gli oneri relativi a riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale e non strettamente attinenti le attività finanziate;

gli oneri connessi alla ristrutturazione o all'acquisto di immobili e loro pertinenze;

gli oneri connessi all'acquisto e al noleggio di autoveicoli e autovetture e macchinari industriali e/o agricoli. Il noleggio può essere autorizzato solo se strettamente funzionale e finalizzato alle attività da svolgere;

gli oneri connessi all'organizzazione e/o partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (congresso nazionale, regionale o provinciale; seminari e convegni; raduni ecc.);

gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dall'amministrazione e pertanto non finanziati nell'ambito dell'iniziativa/progetto;

ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa/progetto.

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali, anche in caso di richieste di rimborso di articolazioni territoriali della associazione proponente.

6. Modalità di presentazione di iniziative/progetti.

A. La richiesta di ammissione a contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve essere presentata in carta semplice mediante compilazione in ogni parte dell'apposito modello di domanda allegato 1, del formulario di presentazione allegato 2 e del piano economico allegato 3, uniti e parte integrante del presente avviso, sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni in caso di partenariato, indicando — in quest'ultimo caso — quella capofila, e completa degli allegati indicati, ugualmente sottoscritti in originale dal legale rappresentante.

B. Pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 27 settembre 2011.

C. Ciascuna istanza deve essere presentata o indirizzata in busta chiusa, recante a chiare lettere l' indicazione e l'indirizzo dell'associazione mittente e la seguente dicitura:

«Domanda di contributo per iniziativa lettera *d)*» oppure «Domanda di contributo per progetto lettera *f)*» - direttiva 2011 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - div. II - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - via Fornovo n. 8, pal. C II piano - 00192 Roma.

D. In applicazione della normativa introdotta dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) il plico può essere inoltrato tramite posta certificata, con lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, al seguente in-

dirizzo: dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it. Qualora alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, l'associazione non fosse ancora dotata di posta certificata, la spedizione del plico può avvenire tramite raccomandata r/r, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

In ogni caso il plico dovrà pervenire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - divisione II - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, palazzina C, II piano, stanza 206, nei termini indicati al paragrafo 6, lettera *B)*. Rimane a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

7. Motivi di inammissibilità.

La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilità:

a) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge n. 383/2000, da un documento, in copia conforme all'originale, attestante l'iscrizione nei suddetti registri; qualora l'iscrizione sia antecedente al biennio che precede la data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*, i soggetti iscritti, dovranno presentare unitamente alla copia conforme del documento attestante l'iscrizione, un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, in cui si dichiara che l'associazione risulta ancora iscritta nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;

c) essere presentata secondo le modalità previste al precedente punto 6;

d) essere presentata, in forma singola o in partenariato, per non più di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* dell'art. 12, comma 3 citato, né per più di un progetto ai sensi della lettera *f)* del medesimo articolo, a pena di inammissibilità di tutte le istanze di finanziamento presentate;

e) riguardare iniziative e progetti concernenti le aree di intervento previste dal punto 2.1 per la lettera *d)* e 2.2 per la lettera *f)* della presente direttiva;

f) prevedere una durata non superiore a quanto indicato al punto 3 della presente direttiva;

g) rispettare i limiti di costo e le relative prescrizioni stabiliti dal punto 5 e da tutti i sottoparagrafi dello stesso punto 5;

h) essere presentata da associazioni che non abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria;

i) essere corredata di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico che attesti le modalità di partecipazione al progetto e, ove previsto, lo specifico impegno finanziario assunto dallo stesso.

8. Valutazione dei progetti e delle iniziative.

8.1. Le domande di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti, pervenute entro i termini indicati nel presente avviso, sono esaminati da una apposita commissione, nominata con decreto direttoriale. La commissione procede alla valutazione di ciascuna/o iniziativa/progetto, secondo i criteri elencati nei successivi punti e redige due distinte graduatorie (una per le iniziative di cui alla lettera *d)* e l'altra per i progetti di cui alla lettera *f)*.

Le relative graduatorie sono approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento del direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il finanziamento delle iniziative e dei progetti avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie, e della conseguente percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio con un ulteriore apposito decreto di impegno del direttore generale.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l'amministrazione procederà d'ufficio ad operare una rimodulazione sulle macrovoci del prospetto riepilogativo del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali alla riduzione del contributo, e tale comunque da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità.

8.2. Criteri di valutazione per iniziative di cui all'art. 12, comma 3, lettera *d)*, legge n. 383/2000.

N.		PUNTEGGIO
1	**Valutazione Iniziativa** - Congruità e coerenza dell'iniziativa nel suo complesso rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere: punteggio attribuibile da 0 a 25. - Area di intervento su cui verte l'iniziativa, con particolare incentivazione delle iniziative di effettiva formazione rispetto a quelle di sola informatizzazione e creazione banche dati: punteggio attribuibile da 0 a 15.	da 0 a 40
2	**Presenza sul territorio nazionale** - Totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo il seguente criterio: fino a 2 regioni: 1 punto; avanzamenti progressivi di 1 punto ogni 2 regioni in relazione al numero di regioni in cui l'associazione dichiara di essere operante con proprie sedi.	da 0 a 10
3	**Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno precedente (Verificata dall'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto)** - Totale punteggio attribuibile da 0 a 10 da attribuirsi secondo avanzamenti progressivi: assenza 10 punti, presenza inferiore al 50% delle entrate = 5 punti, presenza percentuale maggiore del 50%= 0 punti	da 0 a 10
4	**Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio Associazione)** - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (15) sarà attribuito all'iniziativa che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell'associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 3 punti, alle iniziative con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0.	da 0 a 15
5	**Dimensione dell'Associazione (come autocertificata dal rappresentante legale nella domanda di contributo (All. 1)** - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo il seguente criterio relativo al numero dei soci dichiarati nel formulario di domanda: fino a 50.000 soci: 3 punti; oltre 50.000 soci e fino a 100.000: 5 punti; oltre 100.000 soci e fino a 400.000: 8 punti; oltre 400.000 soci e fino a 750.000: 10 punti; oltre 750.000 soci: 15 punti. Per le strutture di secondo livello ("associazioni di associazioni") qualora non sia possibile rilevare dal formulario di domanda il numero dei soci persone fisiche, troverà applicazione il criterio del numero delle realtà collettive federate secondo le seguenti modalità: fino a 300 strutture associate: 5 punti; oltre 300 strutture associate e fino a 1000: 8 punti; oltre 1000 strutture associate e fino a 2000: 10 punti; oltre 2000 strutture associate: 15 punti.	da 0 a 15
6	**Iniziative presentate in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000 (da provare mediante lettera di impegno, completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 1 della presente direttiva, da produrre in originale e sottoscritta dai rappresentanti legali della capofila e dei partner); totale punteggio attribuibile: 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di partenariato 0 punti; presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate, tese a privilegiare la più ampia forma di soggetti partecipanti e tenendo conto anche della dimensione e della diffusione territoriale del soggetto partner.**	da 0 a 10
	TOTALE	Punti Max 100

8.2.1. Non saranno ritenute idonee e quindi non finanziabili le iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.

Le iniziative idonee che abbiano riportato punteggi da 60 a 100 possono subire una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:

da 60 a 70 punti riduzione percentuale del 40%;

da 71 a 80 punti riduzione percentuale del 30%;
da 81 a 90 punti riduzione percentuale del 20%;
da 91 a 95 punti riduzione percentuale del 10%;
da 96 a 99 punti riduzione percentuale del 5%,
100 punti nessuna riduzione.

8.2.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un'iniziativa presentata dall'associazione nazionale e un'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, raggiungano entrambe un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziata unicamente l'iniziativa a titolarità dell'associazione nazionale.

8.3. Criteri di valutazione per progetti di cui all'art. 12, comma 3, lettera *f)*, legge n. 383/2000.

N.		**PUNTEGGIO**
1	**Valutazione del progetto** Coerenza tra area di intervento individuato al punto 2.2 con gli obiettivi e le metodologie descritte nella proposta progettuale: punti da 0 a 15. Congruità del progetto rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi che si intendono realizzare (es. esigenza individuata, obiettivi, fasi e azioni programmate, realizzazione e risultati previsti): punti da 0 a 15. Rispondenza e congruenza con il contesto sociale territoriale di riferimento: da 0 a 10.	da 0 a 40
2	**Valenza nazionale del progetto** - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo il seguente criterio: numero di regioni coinvolte inferiore a 3: 0 punti; da 3 a 5 regioni coinvolte: 7 punti; da 6 a 11 regioni coinvolte: 14 punti; 12 o più regioni coinvolte: 15 punti.	da 0 a 15
3	**Collaborazione con enti pubblici** (da provare mediante documentazione in originale dell'ente) - totale punteggio attribuibile da 0 a 10 da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di collaborazione 0 punti; presenza di enti pubblici con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate.	da 0 a 10
4	**Valutazione benefici su territori svantaggiati** (Regioni Obiettivo Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) - totale punteggio attribuibile da 0 a 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di coinvolgimento 0 punti; benefici per il coinvolgimento su una sola regione 5 punti; benefici per il coinvolgimento su più regioni 10 punti.	da 0 a 10
5	**Valutazione capacità realizzativa del progetto** (rapporto costo progetto e entrate del bilancio) - totale punteggio attribuibile da 0 a 15, da attribuirsi secondo la seguente logica: il punteggio più alto (15) sarà attribuito al progetto che avrà un costo inferiore al 50% del totale delle entrate dell'associazione e così decrescendo, a scalare secondo riduzioni progressive di 3 punti, ai progetti con rapporti più elevati (es. 50%, 55%, ecc.), fino ad un massimo del 70%, rapporto oltre il quale il punteggio sarà pari a 0.	da 0 a 15
6	**Progetti presentati in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000 (da provare mediante lettera di impegno da produrre in originale completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 1 della presente direttiva, e sottoscritta dai rappresentanti legali della capofila e dei partner); totale punteggio attribuibile: 10, da attribuirsi secondo la seguente logica: assenza di forme di partenariato 0 punti; presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili, fino a 10 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate, tese a privilegiare la più ampia forma di soggetti partecipanti e tenendo conto anche della dimensione e della diffusione territoriale del soggetto partner.**	da 0 a 10
	TOTALE	Punti max 100

8.3.1. Non saranno ritenuti idonei e quindi non finanziabili i progetti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60 punti.

I progetti idonei che abbiano riportato punteggi da 60 a 100 possono subire una riduzione percentuale del contributo secondo la seguente tabella:

da 60 a 70 punti riduzione percentuale del 40%;

da 71 a 80 punti riduzione percentuale del 30%;

da 81 a 90 punti riduzione percentuale del 20%;

da 91 a 95 punti riduzione percentuale del 10%;

da 96 a 99 punti riduzione percentuale del 5%;

100 punti nessuna riduzione.

8.3.2. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse ed al fine di assicurare la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, qualora un progetto presentato dall'associazione nazionale e un progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale raggiungano entrambi un punteggio idoneo per l'ammissione al contributo, sarà finanziato unicamente il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.

8.4. Ai fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli enti pubblici e con altre realtà private (associative e *non)*, è necessario che il soggetto proponente presenti idonea documentazione riferita specificamente all'iniziativa/progetto per la quale si chiede il contributo ai sensi del presente avviso, e non riferita a precedenti rapporti intercorsi fra l'associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve confermare il concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività e non riferirsi ad un generico plauso per l'iniziativa/progetto.

Nel caso tale impegno sia rappresentato da un co-finanziamento dell'iniziativa/progetto, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 5.3, relativamente al concorso finanziario di altri soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione all'iniziativa/progetto e lo specifico impegno finanziario assunto. Tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione dell'iniziativa/ progetto per le finalità degli stessi.

9. Esiti della valutazione delle iniziative/progetti.

L'amministrazione invia apposita comunicazione circa l'esito della valutazione, della ammissione/non ammissione a contributo e del finanziamento totale o parziale.

Il finanziamento delle iniziative e dei progetti, con decreto direttoriale di impegno, avviene secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie, e della conseguente percentuale di riduzione del finanziamento, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.

Le iniziative ed i progetti possono essere finanziati in misura totale o parziale in relazione al punteggio ricevuto. In tale ultimo caso l'amministrazione procederà d'ufficio ad operare una rimodulazione del piano economico originario, in termini esclusivamente percentuali e proporzionali alla riduzione del contributo, sulle singole macrovoci di costo.

9.1. Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti, ai sensi di quanto previsto al paragrafo precedente, le associazioni che intendono realizzare le attività, procedono ad accettare il piano economico rimodulato operando modifiche esclusivamente nell'ambito delle microvoci interessate, modifiche tali da non pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità dell'iniziativa/progetto originarie/i.

A tale scopo, in ogni caso, gli elementi valutati dalla commissione per l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra citati non potranno essere modificati e ridotti se non in misura proporzionale rispetto a quelli indicati nella domanda presentata ed ammessa a finanziamento.

La proposta di modifica, anche in caso di assunzione da parte del proponente dell'importo eccedente a proprio carico, deve essere redatta utilizzando i modelli disponibili sul sito web ministeriale e presentata entro trenta giorni dal ricevimento della stessa comunicazione di ammissione a contributo, totale o parziale, da parte dell'amministrazione. Quest'ultima procede alla valutazione, all'eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.

9.2. L'avvio dell'iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall'amministrazione conformemente al modello allegato del presente avviso (allegato 4), e comunque entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di

differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Il legale rappresentante dell'associazione (o dell'associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

9.3. In caso di partenariato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita all'associazione capofila, mediante formale atto di procura notarile la rappresentanza legale ed il potere di incassare in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

Nel caso in cui il partenariato, così come dichiarato nella domanda di contributo, non venga effettivamente realizzato, l'amministrazione avrà facoltà di procedere ad una defalcazione del punteggio aggiuntivo, attribuito ai sensi dei punti 8.2 e 8.3 del presente avviso, e conseguentemente potrà rideterminare o revocare l'importo del finanziamento concesso. È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione dell'iniziativa/progetto: il titolo del progetto/iniziativa e la circostanza che è finanziata/o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 12, lettera *d)* o *f)* della legge n. 383/2000 - direttiva annualità 2011.

L'utilizzo del logo ministeriale deve essere autorizzato dall'amministrazione.

10. Modalità di erogazione del contributo.

Il contributo è erogato in due fasi:

una prima quota, su richiesta del beneficiario contestuale o successiva alla comunicazione di avvio delle attività progettuali, a firma del rappresentante legale dell'associazione, fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso, è versata, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo paragrafo 11, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio. La richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dell'Istituto bancario e del codice IBAN del conto intestato all'associazione;

il saldo è erogato al termine della realizzazione dell'iniziativa/progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile svolto dai competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; tale controllo è effettuato sulla base della relazione e rendicontazione finale presentate dall'associazione, attestanti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi effettivamente sostenuti e/o impegnati per la realizzazione dell'iniziativa/progetto e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale. L'effettiva erogazione del saldo avverrà a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.

11. Modalità di affidamento di attività a soggetti esterni.

La realizzazione di iniziative/progetti finanziate non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attività che l'associazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interna. Tali attività non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione dell'iniziativa/progetto per la quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione dell'iniziativa/progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno. In sede di rendicontazione, inoltre, l'associazione beneficiaria deve produrre la documentazione relativa alle modalità adottate per lo svolgimento di quanto affidato all'esterno (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta di quello più conveniente).

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione dell'iniziativa/progetto, è necessario inoltrare all'amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate.

12. Fideiussione.

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 80% del contributo ministeriale all'iniziativa/progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile all'iniziativa/progetto, deve:

a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'amministrazione e pubblicato sul sito web ministeriale;

b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993 e, specificamente:

elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;

elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del lavoro, e delle politiche sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'amministrazione; detto svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile, di cui al punto 9, ed effettivamente pagate.

Per il pagamento del saldo fino al 20% dovrà essere presentata un'ulteriore fideiussione per gli impegni di spesa riconosciuti e non pagati secondo le stesse modalità sopraindicate.

13. Monitoraggio in itinere.

L'amministrazione può sottoporre le iniziative/progetti ammessi a contributo a verifiche sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso, le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali a metà della realizzazione delle attività progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento/conclusione dell'iniziativa/progetto, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i modelli pubblicati sul sito web ministeriale.

Nel caso di accertamento di cause che evidenzino l'impossibilità e/o l'incapacità dell'associazione all'attuazione dell'iniziativa/progetto ovvero di un utilizzo del contributo non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente, fatta salva ogni ulteriore azione, può disporre, in qualsiasi momento, l'interruzione degli accrediti, revocare il contributo e chiedere la restituzione delle somme già versate.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 21 luglio 2011

Il Sottosegretario di Stato: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 250

ALLEGATO *1*

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Osservatorio nazionale dell'Associazionismo
Direzione Generale per il Volontariato
l'Associazionismo e le Formazioni Sociali
Via Fornovo,8 – Pal. C – II piano
00192 Roma

***OGGETTO*: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 2011 ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge del 7 dicembre 2000, n. 383 – Direttiva 2011.**

□ **INIZIATIVA D)**
□ **PROGETTO F)**

Il sottoscritto____________________________________ , rappresentante legale dell'Associazione ______________________________, C.F. dell'associazione__________________, con sede legale nel comune di ____, provincia di ______________, cap. ________, indirizzo ________________________________ - tel. __________________ fax ______________ e-mail ______________________

- avente natura giuridica di Associazione: □ con personalità giuridica □ priva di personalità giuridica
- avente come soci Persone: □ fisiche □ giuridiche □ fisiche e persone giuridiche
- iscritta al Registro (nazionale/regionale/ registro della Provincia autonoma) delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. ____, del_____________ (Allegare alla presente domanda documento attestante l'iscrizione ad un Registro regionale o a quello di una provincia autonoma; se l'iscrizione è antecedente al biennio che precede la data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, allegare altresì autocertificazione da cui risulta che l'associazione è ancora iscritta nei suddetti registri, v. punto 1 della Direttiva);
- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ____
B. ____
C. ____

CHIEDE

l'assegnazione di un contributo ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. ____ della legge del 7 dicembre 2000, n. 383, per la realizzazione dell'iniziativa/progetto, allegata/o alla presente domanda:

Titolo dell'iniziativa/progetto:
Aree di intervento (punto 2.1 della Direttiva per le iniziative lett. d); punto 2.2 per i progetti lett. f):

Contributo richiesto	€	… %
Quota a carico dell'associazione	€	… %
Costo complessivo dell'iniziativa/progetto	€	100 %

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, quindi sotto la propria responsabilità personale il sottoscritto rappresentante legale dell'organizzazione richiedente il contributo.

DICHIARA

(*allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000*).

- che la quota a carico dell'Associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di € ___________________, pari al 20 % del costo complessivo dell'iniziativa/progetto (*punto 5.2 della Direttiva*);

- che l'iniziativa/progetto per la/il quale si richiede il contributo ha una durata pari a mesi: ________(*max 12 mesi per la lett. d) e per la lett. f*) (*punto 3 della Direttiva*);

- che le informazioni contenute nella domanda di contributo (All. 1), nel formulario di presentazione (All. 2) e nel piano economico (All. 3) sono autentiche e veritiere;

- che il numero dei soci dell'associazione proponente e/o Associazioni Proponenti al 31/12/2010 è n. ______________ di persone fisiche e/o n. _____________ di persone giuridiche;

- che le regioni in cui è operante con proprie sedi sono le seguenti : ____________________;

- che l'Associazione Proponente, e/o Associazioni Proponenti in caso di partenariato, ha/non ha percepito contributi pubblici,(se percepiti specificare la finalità alla quale sono stati destinati) diretti o indiretti, nel periodo riferito all'ultimo consuntivo approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto, per un totale di contributi ______________ pari al ___% rispetto alle entrate iscritte a bilancio;

- che il presente progetto/iniziativa non è mai stato oggetto di finanziamenti/contributi pubblici (*punto 5.3 della Direttiva*);

- che all'iniziativa/progetto parteciperanno i seguenti soggetti pubblici (*punti 5.3 e 8.4 della Direttiva*)

1.
2.
(*Allegare la documentazione concernente le modalità con le quali viene attuata la partecipazione e in caso di impegno finanziario corredata dalla dichiarazione concernente l'impegno dell'associazione che questo non venga utilizzato a copertura di costi del piano economico posti a carico del Ministero e/o dell'Associazione proponente per la realizzazione delle attività finanziate)*.

- che il costo dell'iniziativa/progetto per il quale si richiede il finanziamento non supera il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo dell'associazione approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto che è pari a ………………. Euro, come risulta evidenziato nella documentazione allegata, ovvero, nel caso l'iniziativa/progetto sia presentata/o congiuntamente da più Associazioni, il 100% della somma delle entrate dei rispettivi conti economici allegati (punto 5.4 della Direttiva) pari a euro………….
  (N.B.: Si ricorda che ai sensi del punto 5.4 della Direttiva è comunque necessario allegare copia dell'ultimo bilancio consuntivo (o dei bilanci in caso di partenariato) approvati conformemente a quanto previsto dai rispettivi statuti.

- dichiara altresì di:

  - non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002;
  - non aver riportato condanne penali;
  - non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione;
  - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio.
  - di non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

Data

Firma del rappresentante legale
dell'associazione (o della capofila)

(***Da compilare solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni***).

Le sottoscritte Associazioni dichiarano che, in caso di ammissione a contributo dell'iniziativa/progetto trasmetteranno atto di procura, con firma del legale rappresentante

autenticata da un notaio, costituente mandato con rappresentanza all'incasso all'Associazione _________________, con sede legale in __________, sin d'ora individuata come capofila

* Firma dei rappresentanti legali delle associazioni proponenti e data
____
____
____

**** Tutte le associazioni partner devono sottoscrivere la presente dichiarazione congiunta (allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del DPR 445/2000.***

ALLEGATO *2*

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO (DIRETTIVA 2011)

● **Titolo dell'iniziativa/progetto:**

(per esteso)

● **Anagrafica dell'associazione proponente/capofila[1]:**

Denominazione	
Codice fiscale/Partita IVA	
Indirizzo sede legale	
Regioni in cui sono presenti le sedi operative	
Telefono	
Fax	
E-mail per la corrispondenza con il Ministero	
Numero soci al 31/12/2010	
Nome del rappresentante legale	
Nome del responsabile dell'iniziativa/progetto	
Personalità giuridica	si/no
Estremi provvedimento di iscrizione al Registro	
Tipologia Registro	(Nazionale, Regionale, Province autonome di Trento e Bolzano)

● **Riferimenti bancari:**

Codice IBAN	
Istituto e filiale di riferimento	

● **Anagrafica delle associazioni co-proponenti** *(da compilare per ogni associazione co-proponente dell'iniziativa/progetto)*:

Denominazione:	
Codice fiscale/Partita IVA	
Indirizzo sede legale	
Telefono	
Fax	
E-mail per la corrispondenza con il Ministero	
Nome del rappresentante legale	
Personalità giuridica	si/no
Estremi provvedimento di iscrizione al Registro	
Tipologia Registro	(Nazionale, Regionale, Province autonome di Trento e Bolzano)

[1] E' necessario segnalare eventuali variazioni che potrebbero intervenire in corso di svolgimento dell'iniziativa/progetto.

● **Anagrafica dei soggetti affiliati e associati e delle articolazioni territoriali:**

Per "soggetti affiliati", "associati" o "articolazioni territoriali" si intendono i soggetti coinvolti nelle attività dell'iniziativa/progetto che vantino un rapporto di effettiva affiliazione o associazione con l'associazione proponente o co-proponente. Per il riconoscimento a rimborso e l'ammissibilità a rendicontazione dei relativi costi reali: - il rapporto di affiliazione o di associazione deve esistere prima dell'esecuzione delle attività (in particolare, il rapporto di affiliazione o associazione dovrà essere dimostrato al Ministero attraverso la trasmissione, necessariamente prima dell'esecuzione delle attività, del relativo atto sottoscritto). In nessun caso sarà ammesso lo svolgimento di attività da parte di soggetti affiliati o associati diversi da quelli sotto indicati	
Soggetto n.…	
Tipologia di rapporto	
Denominazione	
Natura giuridica	
Sede legale	
C.F.	
Legale Rappresentante	
Attività da svolgere nell'iniziativa/progetto	

Collaborazione con enti pubblici *(Limitatamente ai progetti lett. f) di cui al punto 8.3.3 della Direttiva):*

Da compilarsi nel caso in cui il progetto sia presentato in collaborazione con enti pubblici. La collaborazione dovrà essere provata mediante documentazione in originale dell'ente.	
Soggetto n.	
Denominazione ente	
Sede legale	
C.F.	
Attività da svolgere nel progetto Importo eventuale co-finanziamento	

● **Descrizione dell'iniziativa/progetto** *(max 1 pagine)*

L'idea Le esigenze rilevate Gli obiettivi perseguiti Le metodologie di intervento previste I risultati attesi Trasferibilità dell'iniziativa/progetto e/o dei risultati

● **Ambiti operativi dell'iniziativa/progetto** *(Punto 2.1 - 2.2 della Direttiva)*:

Iniziative lett. d)

- Formazione sulle tematiche inerenti la mission dell'associazione, o altre tematiche ad essa collegate (*l'attività riguardante la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti deve risultare in modo chiaro non solo dall'indicazione del relativo ambito operativo ma dal contenuto dell'attività stessa nel suo complesso)* □
- Misto formazione con banche dati e informatizzazione □
- Informatizzazione □
- Banche dati □

Progetti lett. f)

- Promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità □
- Tutela e promozione dell'adolescenza, dei giovani e dell'infanzia volta anche ad aiutare la maternità difficile sia per condizioni economiche che per condizioni sociali □
- Interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità della vita se in condizione di non autosufficienza □
- Sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione □
- Sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione □

● **Durata complessiva dell'iniziativa/progetto** *(Punto 3 della Direttiva)*

Iniziativa lett. d) Mesi _________ (max 12 mesi)
Progetto lett. f) Mesi _________ (max 12 mesi)

● **Diagramma di Gannt dell'iniziativa/progetto** *(il diagramma va compilato indicando sulla colonna "Fasi" il numero della Fase dell'iniziativa/progetto e annerendo, la relativa riga, in corrispondenza del periodo – espresso in mesi – di svolgimento di ciascuna Fase. Il mese 1 corrisponde al mese di avvio dell'iniziativa/progetto)*:

FASE	DESCRIZIONE FASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3													

In caso di partenariato:
Nome associazioni coinvolte nel partenariato ....

ATTIVITA' SVOLTA IN PARTENARIATO	FASE IN CUI AVVIENE	DURATA PRESUNTA
1		
2		
3		

● **Ambito territoriale** *(indicare l'ambito territoriale – per regioni, province, comuni –in cui sarà effettivamente svolta l'iniziativa/progetto*):

● **Destinatari dell'iniziativa/progetto** *(per destinatari si intendono i beneficiari effettivamente raggiunti dall'iniziativa/progetto in ragione delle attività da espletare e non i soggetti comunque interessati e/o coinvolti nelle relative attività).*

● **Utilizzo/produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed interattivi**

● **Corsi di formazione diretta con presenza in aula:**

Luogo di svolgimento	**Materia / dispense materiale didattico: -bilancio sociale -legislazione contabile -altro**	**Numero di destinatari (specificare associazione di appartenenza e ruolo volontari, quadri dirigenti)**	**n. docenti nominativi (associazione o ente di appartenenza) e n. ore di insegnamento**	**Costo unitario per persona (Costo complessivo diviso n. destinatari)**
1 **2** **3** **4**				

● **Corsi di formazione a distanza :**

sede centrale e personale coinvolto	Materia : -bilancio sociale -legislazione contabile -altro	Sedi territoriali Numero di destinatari (specificare associazione di appartenenza e ruolo volontari, quadri dirigenti)	Piattaforma fad Caratteristiche	Costo complessivo della attività di formazione (sommare tutte le macrovoci interessate e dividere l'importo per il n. destinatari)
1 **2** **3** **4**				

● **Strumenti di valutazione e di monitoraggio intermedi e/o finali** *(Indicare, solo se previsti, gli strumenti di valutazione)*

Corso	Intermedia/finale	Tipologia strumenti

● **Eventi promozionali e di comunicazione**

Descrivere gli eventi promozionali e di comunicazione previsti. *Luogo, data e fase in cui saranno svolti. Se si tratta di eventi di lancio e/o di chiusura specificarne i costi preventivati e il numero di destinatari.* *1* *2* *3*

● **Elencare le iniziative/progetti finanziate per gli anni precedenti. (Precisarne il titolo e l'ambito di intervento)**

1. Anno 200.. lett. d) / f) " Titolo" **2.** **3.** **4.** **n.**

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE FASI DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO

RIPETERE ***LO SCHEMA SEGUENTE PER DESCRIVERE CIASCUNA FASE, NELLA STRETTA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI FORNITE PER LA COMPILAZIONE CON LE NOTE IN*** **LEGENDA**

FASE[1] N….:
……………………….

Durata della fase [2.]
Attività previste[3.] Attività 1 Attività 2 Attività n
Descrivere l'attività svolta in partenariato con indicazione dell'associazione/i coinvolta/e Attività Durata presunta
Ambito territoriale[4.] Attività 1 Attività 2 Attività n
Personale interno[5.] Numero *Specificare per ciascun soggetto:* – Datore di lavoro (associazione proponente; associazione co-proponente; affiliata; associata; soggetto federato; in sinergia; articolazione territoriale) – Nome e Cognome (se già conosciuto) – Mansione/ruolo – Tipo di contratto (determinato/indeterminato)
Personale esterno[6.] Numero *Specificare per ciascun soggetto:* – Committente (associazione proponente; associazione co-proponente; affiliata; associata; soggetto federato; in sinergia ;articolazione territoriale) – Nome e Cognome (se già conosciuto) – Mansione/ruolo – Tipo di contratto

Volontari[7.] *Specificare:* - Numero - Attività da svolgere
Destinatari finali[8.] *Specificare:* - Numero - Tipologia
Affidamento di attività a soggetti giuridici esterni [9.] Numero affidamenti e importo totale affidamenti *Specificare per ciascun affidamento:* - Denominazione affidatario (ove possibile) - Attività delegata (ordinare per numero progressivo: 1, 2, n) - Importo stimato da corrispondere
Acquisto di beni (attrezzature e materiale didattico e di consumo) e servizi accessori o strumentali[10.] Importo totale acquisti *Specificare per ciascuno di essi:* - Servizio da acquistare (ordinare per numero progressivo: 1, 2, n) - Importo - Rapporto di accessorietà/strumentalità
Accordi per collaborazioni o reti di collegamento previste con soggetti pubblici, altre organizzazioni o gruppi informali *(a titolo gratuito)* [11.] *Specificare:*- Denominazione- Tipologia di ente o organizzazione - Attività da svolgere

Firma del legale rappresentante

Legenda per la compilazione dello schema di descrizione analitica delle fasi

1. Fase N. *….*
Le fasi devono coincidere con quelle indicate nel Diagramma di Gannt

2. Durata della fase
In mesi coerentemente con il Diagramma di Gannt

3. Attività previste
Indicare per ciascuna fase le attività previste, indicandole in ordine numerico, descrivendole ed elencando il programma di azioni/eventi che si intendono svolgere.
Specificare il numero e le modalità di svolgimento di corsi, riunioni e incontri di gruppo di lavoro, di seminari, convegni, etc…(es. riunioni bimestrali del gruppo di lavoro, corso di formazione di n… ore e … giorni, 3 videoconferenze).
Precisare anche il ruolo di eventuali associazioni co-proponenti e dei soggetti affiliati/associati

4. Ambito territoriale *(da specificare per ciascuna attività elencata nella fase)*
Indicare l'ambito territoriale – per regioni, province, comuni –in cui ricade l'iniziativa/progetto.
L'ambito territoriale non deve coincidere solamente con le regioni, province e comuni di provenienza dei destinatari e/o dei soggetti attuatori e/o coinvolti nell'iniziativa/progetto, ma si deve trattare di una effettiva partecipazione, attiva e di fatto, del tessuto territoriale interessato.

5. Personale interno
Si intendono i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. Indicare numero, ruolo/mansione, tipologia del contratto e contenuto dell'attività da prestarsi per l'iniziativa/progetto. Ove individuati, specificare i nominativi dei soggetti.
Si precisa che in caso di utilizzo nell'ambito delle attività dell'iniziativa/progetto, il personale dipendente delle associazioni co-proponenti e dei soggetti affiliati o associati è da intendersi comunque come "interno".
L'ammissione a rendicontazione del costo del personale interno si intende subordinato, tra l'altro, alla predisposizione e documentazione di specifici diari di bordo sottoscritti dal prestatore e dal responsabile dell'iniziativa/progetto dai quali sia possibile evincere, con riferimento a ciascuna lettera di incarico/contratto, il giorno, l'orario, la sede di svolgimento delle attività, nonché il contenuto delle attività espletate.

6. Personale esterno
Si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro subordinato e per cui sia previsto un contratto di lavoro - a prestazione d'opera professionale, collaborazione a progetto o in regime occasionale, ecc…- o una lettera di affidamento d'incarico controfirmata per accettazione, in cui risulti comunque esplicitato in dettaglio l'oggetto della prestazione lavorativa richiesta, la durata del contratto ed il relativo compenso fissato in relazione alla tipologia del rapporto concordato. Per i contratti a progetto si faccia riferimento alla circolare n.1 del 2004 del Ministero del Lavoro, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it..
Relativamente agli incarichi conferiti a personale già interno dell'Associazione e/o delle associazioni co-proponenti e dei soggetti affiliati o associati, ivi compresi gli amministratori, con o senza poteri di rappresentanza, si precisa altresì che gli incarichi dovranno necessariamente avere ad oggetto attività ulteriori e diverse da quelle ordinariamente prestate e svolte in ragione del rapporto di lavoro dipendente e/o dell'incarico di amministratore.
Nel caso gli amministratori dell'associazione capofila, dell'associazione co-proponente e/o dei soggetti affiliati o associati siano coinvolti nell'iniziativa/progetto come personale esterno, deve essere fornita copia conforme all'originale - con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR. 445/2000 - dell'atto dell'organo statutariamente competente con cui viene loro conferito l'incarico inerente l'iniziativa/progetto e il relativo importo destinato.
In nessun caso il personale interno dell'associazione capofila potrà essere impegnato e rendicontato quale personale esterno di un'associazione co-proponente o di un soggetto affiliato o associato; analogamente, in nessun caso il personale interno di un'associazione co-proponente o di un soggetto affiliato o associato potrà essere impegnato e rendicontato quale personale esterno dell'associazione capofila, di un'altra associazione co-proponente o di un altro soggetto affiliato o associato.

L'ammissione a rendicontazione del costo del personale esterno si intende subordinato, tra l'altro, alla predisposizione e documentazione di specifici diari di bordo sottoscritti dal prestatore e dal responsabile dell'iniziativa/progetto dai quali sia possibile evincere, con riferimento a ciascuna lettera di incarico/contratto, il giorno, la sede di svolgimento delle attività, nonché il contenuto delle attività espletate.

7. Volontari

Per volontari si intendono solo persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere retribuite.
In nessun caso potranno essere impegnati quali volontari nelle attività progettuali persone fisiche dipendenti o impegnate e rendicontate quale personale esterno dell'associazione capofila, di un'associazione co-proponente o di un soggetto affiliato o associato.

8. Destinatari finali

Si intendono quei soggetti destinatari diretti delle singole attività dell'iniziativa/progetto e non i potenziali interessati.
Per le attività di tipo formativo-corsuale è obbligatoria l'istituzione di un registro di presenza dei destinatari delle stesse, numerato, timbrato e sottoscritto, in ogni pagina, dal responsabile dell'iniziativa/progetto che ne deve attestare la veridicità e con l'indicazione nel frontespizio degli estremi del progetto/iniziativa, la fonte e l'annualità del finanziamento ministeriale.
Da detto registro deve essere possibile verificare:
- le giornate e gli orari di presenza dei partecipanti, con i nominativi e la sottoscrizione degli stessi;
- gli argomenti trattati, sottoscritti dai docenti/relatori e dal responsabile del progetto/iniziativa.
Il registro dovrà essere predisposto anche con riferimento ad attività di tipo formativo-corsuale svolte con modalità "non in presenza" o "a distanza". In tale ipotesi la partecipazione dei destinatari alle attività ed i tempi (giornate ed orari) di impegno dovranno essere attestati dal docente/relatore incaricato dello svolgimento dell'attività e dal responsabile di iniziativa/progetto.

9. Affidamento di attività a soggetti giuridici esterni

Per affidamento di attività a soggetti esterni, si intende l'affidamento, a titolo oneroso, di parte delle attività progettuali a soggetti giuridici terzi diversi dall'associazione capofila, dall'associazione co-proponente o dai soggetti affiliati o associati. Si precisa che l'affidamento all'esterno di attività di formazione è da considerarsi sempre una delega.
Non è possibile affidare o delegare all'esterno le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
Specificare, nel riquadro, in modo dettagliato il soggetto delegato, i contenuti dell'incarico, le motivazioni, l'assenza di analoghe professionalità interne.
Si precisa che non costituisce delega l'affidamento della realizzazione di parte delle attività ad un'associazione co-proponente, a un soggetto affiliato o associato; in questo caso, in sede di rendicontazione, il riconoscimento delle spese avverrà con il criterio dei costi reali in ragione della relativa tipologia e delle rispettive regole di rendicontazione.
Le attività delegate devono essere affidate con un sistema trasparente di selezione tra almeno tre preventivi (la cui richiesta dovrà essere esibita in sede di verifica amministrativo-contabile) ai fini della individuazione dell'offerta più conveniente.

10. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali

Dettagliare con riferimento a ciascun acquisto l'oggetto, il costo, il rapporto di accessorietà/strumentalità dei servizi dei quali è previsto l'acquisto.
L'acquisto di servizi accessori o strumentali deve essere effettuato con un sistema trasparente di selezione tra almeno tre preventivi (la cui richiesta dovrà essere esibita in sede di verifica amministrativo-contabile) ai fini della individuazione dell'offerta più conveniente.

***11. Accordi per collaborazioni o reti di collegamento previste con soggetti pubblici, altre organizzazioni o gruppi informali** <u>(a titolo gratuito)</u>*

Produrre la copia accordo, se già non trasmessa.
Si precisa che in tale campo devono essere indicati unicamente i soggetti diversi da quelli già individuati quali proponente, co-proponenti, affiliati ed associati.
In tale campo devono essere indicate anche le articolazioni territoriali diverse dal soggetto co-proponente e dai soggetti affiliati/associati coinvolte nelle attività con la previsione esclusiva del rimborso delle spese di viaggio e vitto rendicontate dei propri volontari.

ALLEGATO *3*

PIANO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO (DIRETTIVA 2011)

PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	IMPORTO PREVISTO
1 SPESE DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE	
1 a. Personale esterno	€
1 b. Personale interno *(limitatamente ai progetti lett. f, i costi previsti non devono superare il 40% del costo complessivo del progetto)* [1]	€
1 c. Acquisto di servizi accessori o strumentali	
	Subtotale max 8% tot. generale ***€***
2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	
2 a. Personale esterno	€
2 b. Personale interno *(limitatamente ai progetti lett. f, i costi previsti non devono superare il 40% del costo complessivo del progetto)*	€
2 c. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali	€
	Subtotale ***€***
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE (*ivi comprese le spese per Direzione, Coordinamento e Gestione*)	
3 a. Personale esterno	

[1] **Tale limite deve essere inteso nel senso che il costo totale previsto per il personale interno, risultante dalla somma delle microvoci corrispondenti (1.b + 2.b +3.b + 5.a), non deve superare, a pena di inammissibilità (punto 5.5 della Direttiva), il 40% del costo complessivo del progetto**.

3 b. Personale interno *limitatamente ai progetti lett. f, i costi previsti non devono superare il 40% del costo complessivo del progetto)*	
3 c. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali	
3 d. Altro (affitto locali, telefono, luce, etc …)	
	Subtotale ***€***
4. AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A SOGGETTI ESTERNI *(Riportare nel box tutte le deleghe previste. Specificare obbligatoriamente il costo delle attività delegate coerentemente con quanto previsto nel formulario descrittivo)*	
4 a. Formazione	€
4 b. Ricerca	€
4 c. Altro	
	Subtotale ***€***
5 SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	
5 a. Personale interno *limitatamente ai progetti lett. f, i costi previsti non devono superare il 40% del costo complessivo del progetto)*	€
5 b. Personale esterno	€
5 c. Volontari	€
5 d. Destinatari	€
5 e. Acquisto di beni e servizi accessori o strumentali (es. alloggio, trasporto, catering, ecc…)	€
	Subtotale ***€***

6 SPESE PER ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO, BENI STRUMENTALI (*le sottoelencate spese sono riconducibili alla categoria dell'acquisto di beni accessori e strumentali*)	
6 a. Acquisto attrezzature	€
6 b. Affitto attrezzature	€
6 c. Ammortamento attrezzature	€
6 d. Materiale didattico	€
6 e. Materiale di consumo	€
	Subtotale max 35% tot. generale per iniziative lett. d) e max 25% tot. generale per progetti lett. f)
7 SPESE PER FIDEIUSSIONE	
	Subtotale ***€***
8 ALTRE VOCI DI COSTO (*SOLO PER VOCI NON ELENCATE GIÀ NEL PIANO*) DA DETTAGLIARE ANALITICAMENTE	
8 a.	
8 b.	
8 c.	
	Subtotale ***€***
COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA/PROGETTO	***Somma subtotali*** **€**

FINANZIAMENTO PUBBLICO   **€**
COFINANZIAMENTO PRIVATO   **€**
SPECIFICARE IN MODO CHIARO E DETTAGLIATO LA/LE FONTE/I DEL FINANZIAMENTO PRIVATO (VOCE DI ENTRATA DEL BILANCIO)

Firma del Legale Rappresentante dell'associazione
(o di quella Capofila)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	COSTI	PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE GENERALE
1 SPESE DI REDAZIONE E PROGETTAZIONE *max 8% del costo complessivo*	€	%
2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI	€	%
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE	€	%
4. AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ A SOGGETTI ESTERNI	€	%
5 SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO	€	%
6 SPESE PER ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO, BENI STRUMENTALI *max 35% tot. generale per iniziative lett. d) e max 25% tot. generale per progetti lett. f)*	€	%
7 SPESE PER FIDEIUSSIONE	€	%
8 ALTRE VOCI DI COSTO (SOLO PER VOCI NON RICOMPRESE GIÀ NEL PIANO)	€	%

%: ______	COSTO FINANZIAMENTO PUBBLICO	€
%: ______	COFINANZIAMENTO PRIVATO	€
100%	COSTO TOTALE	€

Firma del Legale Rappresentante
dell'associazione
(o di quella Capofila)

ALLEGATO *4*

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.12, comma 3, L. 383/2000 PER L'ANNO 2011

FRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, C.F. 97434010589, con sede in Roma, Via Fornovo 8, rappresentato dal Direttore della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali (di seguito denominata Direzione Generale), Dott. Danilo Giovanni Festa

E

L'Associazione di promozione sociale …………………….. (di seguito denominata Associazione) C.F. ………….. e partita IVA ……… con sede legale nel comune di ……………. provincia di ………..… via …………………………. cap. ………. - Tel. ………. - fax ………. - e-mail ……………. , in possesso dei requisiti previsti dalla legge 383/2000 in persona del rappresentante legale ………., nato a ……..………… il ..……, giusti i poteri a lui conferiti con ……………………………… (*nel caso in cui il progetto/iniziativa sia stato presentato da più associazioni di promozione sociale congiuntamente, risulta necessario riportare il nome del rappresentante legale dell'Associazione capofila ed indicare gli estremi della procura di conferimento dei suoi poteri*);

PREMESSO

- che con Direttiva datata ………………….., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. ……… del ……………….., il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettato: "Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, comma 3 lett. d) ed f) Anno 2011", alle quali le parti che sottoscrivono la presente convenzione intendono integralmente riferirsi;
- che con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali, datato ………………, registrato presso la Corte dei Conti il ……………., al Reg. n. ……, Foglio ……, pervenuto all'Amministrazione in data …………, sono stati ammessi a finanziamento n. ……. progetti lett. f) e n. ……… iniziative lett. d) presentati dalle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 a valere sulle disponibilità del Fondo per l'Associazionismo istituito ai sensi dell'art. 13 della medesima legge – capitolo di spesa 5246 - per un importo complessivo di ………………… per l'esercizio finanziario 2011;
- che con il presente atto - redatto in conformità ai principi stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni – si intende disciplinare operativamente le modalità amministrative concernenti la concessione del contributo in questione, finalizzato alla gestione e realizzazione del progetto/iniziativa denominato/a: "…………..…..", per il/la quale è stato approvato il contributo di € …………. (lettere……………………) (escluso dal campo di applicazione IVA);
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della relativa convenzione con l'Associazione per la realizzazione del suddetto/a progetto/iniziativa;
- che dalla certificazione in atti non risultano procedimenti penali né carichi pendenti a carico al rappresentante legale dell'Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L’Associazione ……………….. si obbliga a realizzare il progetto/iniziativa denominato/a "……………….." nei modi, nei termini e nel rispetto delle condizioni tutti indicati nei rispettivi formulari accettati dall’Amministrazione (Allegati e parte integrante della Convenzione) .

Art. 2 Avvio attività e durata del progetto/iniziativa

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'Associazione nel formulario allegato, ossia di mesi …....., a decorrere dalla data di avvio delle attività.
Nel caso in cui l’Associazione, per motivate ragioni, non possa concludere il progetto/iniziativa nel termine di cui sopra, potrà essere concessa una proroga dello stesso/a, senza modificazioni del piano economico e dei costi preventivati, per un periodo massimo di ……. mesi, non superiore al 30% della durata del progetto/iniziativa.
La richiesta di proroga dovrà pervenire all’Amministrazione almeno 60 giorni prima del termine delle attività previste.
L’avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione. Entro lo stesso termine l’Associazione dovrà certificare data di inizio e programmazione di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante.
Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l’Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.

Art. 3 Responsabile del progetto/iniziativa. Monitoraggio

Il responsabile del progetto/iniziativa per conto dell’Associazione è il Sig. ……...…………; nel caso il Sig. …………, per motivate ragioni, non possa proseguire nell’incarico di responsabile del progetto/iniziativa, l’Associazione dovrà comunicare immediatamente all’Amministrazione a mezzo raccomandata a/r il nuovo nominativo del responsabile del progetto/iniziativa.
L’Associazione è tenuta a presentare all’Amministrazione, entro e non oltre 15 giorni a decorrere dalla realizzazione del 50% delle attività e dalla fine delle stesse:

- la Relazione descrittiva delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- l’elenco dei giustificativi delle spese sostenute e/o impegnate nel periodo di riferimento;

Entro 15 giorni dal termine del progetto/iniziativa, che dovrà essere comunicato formalmente all’Amministrazione, l’Associazione deve presentare:

- Il Rapporto conclusivo (o Relazione Finale) descrittivo delle attività con il relativo prospetto riepilogativo;
- L’elenco di tutti i giustificativi delle spese sostenute redatto conformemente al piano finanziario approvato.

Tutti i prospetti ed elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell’Associazione (o della capofila in caso di partenariato), dovranno essere redatti conformemente ai modelli pubblicati sul sito istituzionale in tali Relazioni/prospetti dovranno essere indicate le attività specifiche già oggetto delle preventive comunicazioni e dichiarato che le spese esposte nei rendiconti non sono state oggetto di altri contributi pubblici.
In assenza di motivazioni giustificative di eventuali ritardi nella consegna delle suddette relazioni, l’Amministrazione potrà procedere unilateralmente alla revoca del contributo.

Art. 4 Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione del progetto/iniziativa verrà corrisposto all'Associazione (o all'Associazione capofila, nel caso di progetti presentati da più associazioni di promozione sociale congiuntamente) un contributo pubblico massimo pari a € ……..… (in cifre e in lettere) escluso dal campo di applicazione IVA. Un'ulteriore quota di € ……….. (in cifre e in lettere), del costo complessivo del progetto/iniziativa, rimane a carico dell'Associazione, la quale è pertanto tenuta a rendicontare, con appositi giustificativi di spesa, anche tale importo in sede di verifica amministrativo – contabile. La percentuale relativa alla quota di contributo privato dovrà risultare invariata anche nel consuntivo finale delle spese e, pertanto, anche nell'erogazione del saldo, l'Amministrazione manterrà invariato tale rapporto percentuale. Nel caso il costo finale del progetto/iniziativa superi quello preventivato nel piano economico allegato alla presente convenzione, l'Associazione non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi, rimanendo invariato il finanziamento concesso dall'Amministrazione. In occasione della presentazione della relazione finale l'Associazione dovrà inoltre obbligatoriamente limitarsi a rendicontare gli importi nei limiti del costo complessivo del progetto approvato. Qualora, per esigenze contabili interne, l'Associazione dovesse esporre a rendiconto costi superiori al costo complessivo del progetto/iniziativa dovrà dichiarare la natura di tali costi e la totale assunzione a proprio carico di tutte le spese che conseguentemente non saranno oggetto di alcuna verifica.
Il finanziamento viene erogato con le modalità del rimborso a costi effettivi.
Saranno oggetto di rimborso unicamente quelle spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate, strettamente coerenti con il progetto/iniziativa e conformi al relativo piano economico; le spese dovranno inoltre essere contenute entro i limiti autorizzati, riferiti al periodo di durata prestabilito del progetto/iniziativa e correttamente rendicontate.
L'Amministrazione erogherà l'anzidetto importo del contributo pubblico € ………… in due soluzioni: un primo acconto, pari al 80% del contributo concesso sarà erogato, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio, la richiesta di anticipo deve contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del conto corrente bancario corredato da codice IBAN intestato all'Associazione; il 20% del finanziamento sarà erogato a saldo previa acquisizione del positivo esito del controllo amministrativo-contabile del progetto/iniziativa, svolto dai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della presentazione di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nonché i costi sostenuti/impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa, corredata dell'elenco dei giustificativi di spesa, secondo le condizioni stabilite nelle condizioni di attuazione e regole di rendicontazione. (Allegate e parte integrante della convenzione).
Nel caso in cui l'Amministrazione ritardi nella corresponsione dell'anticipo per cause ad essa non imputabili, l'Associazione, dopo aver speso nella realizzazione del progetto/iniziativa l'importo del 20% previsto a proprio carico, potrà richiedere, mediante formale istanza, di sospendere l'esecuzione del progetto/iniziativa fino a che lo stesso anticipo non sarà liquidato. Tale periodo di sospensione costituirà comunque proroga nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 2.
Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo-contabile dovesse risultare un costo del progetto/iniziativa inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte, dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'Associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche attraverso una decurtazione dalla liquidazione del 20% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza fra il percepito e il riconosciuto, l'Associazione si obbliga irre-

vocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito e l'Amministrazione procederà all'escussione, totale o parziale, della fideiussione di cui all'articolo seguente.
L'Amministrazione provvederà a liquidare l'Associazione a mezzo bonifico bancario effettuato presso la banca …………… codice IBAN ……………

Art. 5 Fideiussione

Al fine di garantire l'anticipo di cui al precedente articolo, l'Associazione deve presentare, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta conformemente al modello pubblicato sul sito istituzionale per un importo di € ………..… (in cifre e in lettere) pari all'anticipo del 80% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto/iniziativa.
Tale fideiussione potrà essere svincolata, su richiesta dell'Associazione, laddove all'esito della prescritta verifica amministrativo-contabile, vengano effettivamente riconosciute come ammissibili ed effettivamente pagate spese pari ad almeno il contributo già anticipato dal Ministero, nonché la quota complessivamente prevista a carico dell'Associazione. Resta inteso che l'erogazione di quanto riconosciuto a saldo a valere sul contributo ministeriale, potrà essere effettuata dietro presentazione di un'ulteriore, analoga fideiussione a copertura dell'importo corrispondente alle spese verificate come ammissibili in quanto correttamente impegnate dall'Associazione e non pagate. Tale fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente all'ulteriore verifica amministrativo-contabile della documentazione comprovante l'effettivo pagamento di tali spese nei limiti di quanto effettivamente pagato entro 30 giorni dall'avvenuto accredito del saldo del contributo ministeriale.

Art. 6 Verifiche e poteri di autotutela

Per la verifica e la valutazione della correttezza amministrativa e contabile delle spese sostenute/impegnate nonché dello stato di avanzamento del progetto/iniziativa e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione si avvarrà degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare il monitoraggio ed il controllo sullo svolgimento del progetto/iniziativa, per verificarne il buon andamento, in qualsiasi momento anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. L'Associazione ha l'obbligo di collaborare a tutte le attività di verifica, monitoraggio e valutazione.
In caso di inadempimenti, anche formali o ritardi nella realizzazione del progetto/iniziativa, la Direzione Generale potrà trasmettere all'Associazione una prescrizione con invito ad adempiere, entro un termine stabilito, nel rispetto delle condizioni del progetto/iniziativa e della presente convenzione. L'inutile decorso di detto termine determinerà l'automatica ed unilaterale revoca del finanziamento. In ogni caso resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della revoca della presente convenzione.

Art. 7 Modifiche progettuali

Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate, con congruo anticipo (almeno 30 giorni) a firma del legale rappresentante dell'associazione proponente, alla Divisione II della Direzione Generale Volontariato che provvederà ad accettarle preventivamente ed autorizzarle formalmente.
Il consuntivo finale delle spese (rendicontazione a consuntivo), dovrà quindi rispettare le singole voci di spesa del piano economico approvato, salvo modifiche autorizzate, ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nelle "Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione" .

Art. 8 Obblighi generali

L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.
L'Associazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con il contributo del Fondo per l'Associazionismo (ex lege 383/2000) – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direttiva 2011.
L'utilizzo e/o pubblicazione del logo ministeriale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Associazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.
Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 9 Normativa applicabile

La rendicontazione amministrativo-contabile del progetto dovrà essere svolta secondo le modalità, le condizioni di attuazione e le regole di rendicontazione allegate alla presente convenzione e pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 10 Obbligo di riservatezza e trattamento dati

Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.
L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.
L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.
L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

Art. 11 Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 12 Disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.
La presente Convenzione si compone di 12 articoli.

Roma, lì

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali

Il Direttore Generale
Dott. Danilo Giovanni FESTA

…………………………

Per l'Associazione di promozione sociale

Il legale rappresentante

………………………..

11A10781

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 maggio 2011.

Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della Strada»;

Vista la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1995, n. 204, successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1996, n. 69, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilità con l'uso delle catene da neve;

Visto l'articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego sui veicoli della categoria M1;

Considerata la necessità di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2002, n. 85, al progresso ed all'evoluzione della tecnica;

Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d'arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.

2. Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.

3. La valutazione di conformità alla norma UNI 11313 è effettuata da un organismo di certificazione accreditato in conformità al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed è attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante.

Art. 2.

1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello disposto dall'articolo 1.

2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non è prevista la presenza di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneità all'uso cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne l'affidabilità ed i livelli di informazione per l'utente equivalenti a quelli di cui all'articolo 1.

3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti.

4. L'equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, è valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 3.

1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.

2. A decorrere dal 1° aprile 2013, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 192

11A10672

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 luglio 2011.

Determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera *v)*;

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione;

Viste le basi scientifiche dei piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e già esaminati dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto l'art. 35, commi 1-3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria con il quale l'onere della misura, valutato fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro, è imputato, quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e, quanto a 9 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2011 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante per l'annualità 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione ai propri fini istituzionali, promuovere l'immagine del pescatore quale guardiano del mare anche attraverso il cofinanziamento di iniziative finalizzate alla tutela dell'ecosistema marino;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 14 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto alle imprese di pesca

1. Per le imprese di pesca che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 14 luglio 2011 è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro, si provvede:

a. quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;

b. quanto a 9 milioni di euro, a valere sulle disponibilità nazionali del Fondo rotativo di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 lettera a. sono concessi in applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera *v)* del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

4. Gli aiuti erogati con le disponibilità di cui al comma 2 lettera b. del presente articolo sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuato nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 14 luglio 2011.

6. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei dieci giorni precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore.

7. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto.

8. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 14 luglio 2011, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca.

Art. 2.

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 14 luglio 2011, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

Art. 3.

Iniziative a tutela dell'ecosistema marino

1. Per la realizzazione delle iniziative a tutela dell'ecosistema marino di cui all'art. 6 del decreto del 14 luglio 2011 sono individuate, con provvedimento del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, le risorse finanziarie nei limiti delle disponibilità assegnate alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 348

ALLEGATO

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori * GT	+
0<10	5,2	20
10<25	4,3	30
25<50	3,2	55
50<100	2,5	90
100<250	2	140
250<500	1,5	265
500<1.500	1,1	465
1.500<2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340

11A10886

DECRETO 18 luglio 2011.

Modifica al decreto 19 febbraio 2010 con il quale è stato autorizzato il laboratorio «Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile Caramia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 19 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010, con il quale il laboratorio Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura «Basile Caramia», ubicato in Locorotondo (BA), via Cisternino n. 281 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 6 luglio 2011, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 febbraio 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 19 febbraio 2010 per le quali il laboratorio Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura «Basile Caramia» è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009 par. 5.3
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009 Escluso p.to 6.4 e ANNEX
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04B R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°	COIV MA-AS2-01A R2009 p.to 5
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009, p.to 3, 4 C
Zuccheri: glucosio + fruttosio	OIV MA-AS311-03 R2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il dirigente: VARESE

11A10433

DECRETO 4 agosto 2011.

Modalità attuative del decreto 15 luglio 2011 inerente la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la Pesca, di seguito Regolamento di base e, in particolare, l'art. 24, primo paragrafo lettera *v)* di seguito denominato regolamento di base;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la Pesca;

Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Visto il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2011 recante arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2011;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2011, registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto, registro n. 5, foglio 348, ed in particolare il comma 7, dell'art. 1 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di attuazione dello stesso;

Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 7 del citato decreto ministeriale 15 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza

1. L'Armatore che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 14 luglio 2011, deve, previa autorizzazione del proprietario dell'unità, trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, apposita istanza, entro e non oltre il termine ultimo del periodo obbligatorio di fermo (farà fede il timbro postale di invio), redatta secondo lo schema riportato in allegato (All. 1 o All. 1-*bis*) al presente decreto.

Art. 2.

Requisiti essenziali

1. L'istanza di cui al precedente articolo deve contenere l'autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'unità da pesca all'armatore per la presentazione della stessa, nonché la dichiarazione che l'unità è regolarmente armata ed equipaggiata e, inoltre, per le unità iscritte da più di due anni, l'operatività per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto.

Art. 3.

Attestazione del periodo di arresto

1. Entro 15 giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unità, un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale del 14 luglio 2011, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonché i controlli effettuati per l'accertamento dello stesso.

2. L'Autorità marittima certifica, inoltre, che l'unità ha i requisiti di cui al precedente art. 2 ed allega alla predetta attestazione copia dei documenti di bordo di cui all'Allegato 2.

3. Nella predetta attestazione è indicata l'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5, dell'art. 2, del decreto ministeriale del 14 luglio 2011 e l'attività di controllo svolta.

Art. 4.

Ulteriori adempimenti

1. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa all'aiuto di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2011.

2. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale del 14 luglio 2011, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all'ufficio di iscrizione e all'Autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante ovvero l'apposizione dei sigilli sugli attrezzi presenti a bordo.

3. L'opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 15 luglio 2011.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale del 14 luglio 2011.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

ALLEGATO 1

(DA UTILIZZARSI PER LE UNITÀ ISCRITTE NELLE REGIONI CONVERGENZA)

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
PEMAC V

Il sottoscritto ……………………………… nato a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante della …….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. …………………..…. armatrice del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000:

DICHIARA

1. di voler effettuare l'arresto temporaneo straordinario obbligatorio della pesca di cui al decreto ministeriale del 14 luglio 2011 dal……….. al…………..;
2. di aver consegnato all'Autorità marittima di ………………….. i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
3. che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con Licenza n…….. del…………… (ovvero attestazione provvisoria n……….. del…………..);
4. che la predetta unità è armata ed equipaggiata;
5. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto (solo per le unità iscritte da più di due anni).

CHIEDE

la corresponsione dell'aiuto di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 15 luglio 2011.

Si chiede, altresì, che il predetto aiuto venga accreditato sul conto corrente intestato a **(*)**…………………………. presso …………………………... codice IBAN …………………. ….
Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ………………../…………………/ Firma ……………………………

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice

Allegati:

- **fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;**
- **autorizzazione in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda;**
- **copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea venga effettuata in aree diverse dai compartimenti di iscrizione (art. 5, comma 2 del D.M. 14 luglio 2011).**

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

ALLEGATO 1 BIS

(DA UTILIZZARSI PER LE UNITÀ ISCRITTE NELLE REGIONI FUORI CONVERGENZA - TUTTE TRANNE SICILIA, CALABRIA, PUGLIA, BASILICATA E CAMPANIA - E ABILITATE AL SISTEMA A VOLANTE SENZA IL SISTEMA STRASCICO IN LICENZA)

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
PEMAC V

Il sottoscritto ……………………………… nato a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante della …….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ………………..…. armatrice del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000:

DICHIARA

1. di aver percepito nel triennio precedente i seguenti aiuti de minimis per un importo complessivo di:……………………………………;
2. di essere a conoscenza che il contributo di cui trattasi è a valere sul Regolamento de minimis n. 875 del 2007
3. di voler effettuare l'arresto temporaneo straordinario obbligatorio della pesca di cui al decreto ministeriale del 14 luglio 2011 dal……….. al…………..;
4. di aver consegnato all'Autorità marittima di ………………….. i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
5. che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con Licenza n…….. del…………… (ovvero attestazione provvisoria n……….. del…………..);
6. che la predetta unità è armata ed equipaggiata;
7. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto (solo per le unità iscritte da più di due anni).

CHIEDE

la corresponsione dell'aiuto di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale del 15 luglio 2011.

Si chiede, altresì, che il predetto aiuto venga accreditato sul conto corrente intestato a **(*)**…………………………. presso …………………………... codice IBAN …………………. …. Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ………………../…………………/ Firma …………………………….

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice
Allegati:

- **fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;**
- **autorizzazione in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda;**
- **copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea venga effettuata in aree diverse dai compartimenti di iscrizione (art. 5, comma 2 del D.M. 14 luglio 2011).**

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

ALLEGATO 2

(Timbro lineare dell'Ufficio)

L'AUTORITÀ MARITTIMA DI …………………………… ATTESTA CHE

L'Armatore (o Società armatrice)……………………………….. del M/P ………………………….,
numero UE ……………………., iscritto al numero …………………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ………...…… , di GT……………

1. ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal ……. al………….;
2. ha consegnato in data ……………… i documenti di bordo nei termini previsti dall'art. 2, del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011 nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
3. ha effettuato pesca dei gamberi di profondità dal ……….al………., ai sensi del comma 7, dell'art. 2, del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011;
4. ha effettuato n. ……….. giorni lavorativi di fermo;
5. che la predetta unità è armata ed equipaggiata alla data di inizio fermo;
6. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto (solo per le unità iscritte da più di due anni).
7. che nessun membro dell'equipaggio è stato sbarcato nei dieci giorni precedenti l'interruzione fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore;
8. che per l'unità:
    - ☐ è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal……….. al …………….. ai sensi del comma 5, dell'art.2, del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011;
    - ☐ non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 5, dell'art. 2, del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2011;

La presente attestazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:
…………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………….

Data ……………..

Firma

____

Allegati:

- Copia della Licenza se modificata ai sensi del DM 22 gennaio 2004 o Attestazione provvisoria in corso di validità, corredata da copia del certificato di iscrizione al RIP.
- Estratto dei RR.NN.MM.& GG. o delle Matricole che riporti la seguente dicitura "Il presente certificato è rilasciato sulla base dei dati contenuti nel registro alla data del...*(data inizio fermo obbligatorio)*…".
- Copia dei documenti di bordo idonei ad attestare i punti 5, 6, 7;
- Copia eventuale autorizzazione al trasferimento di cui al punto 8.

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

11A10887

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 giugno 2011.

Disposizioni attuative del decreto 2 dicembre 2009 ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorità «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della citata legge n. 99/09;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010 relativo alle modalità di rateizzazione del corrispettivo $C_{fossili}$ di cui al decreto 2 agosto 2010;

Vista la lettera della società Elettra Produzione Srl del 10 novembre 2010 con la quale è richiesta la proroga del termine di presentazione dell'istanza vincolante della risoluzione della convenzione Cip 6 in essere per l'impianto di Sesca ai sensi del decreto 2 agosto 2010, come modificato dal decreto 8 ottobre 2010, in quanto l'eventuale risoluzione della convenzione Cip 6 dell'impianto citato, alimentato anche a gas di processo, necessita di valutazioni congiunte a quelle per la medesima scelta sull'impianto di Servola in considerazione dell'esigenza di definizione unitaria della politica industriale del gruppo societario nel cui contesto industriale gli impianti in oggetto sono collocati;

Considerato che il numero di ore equivalenti, da impiegare nel calcolo dei corrispettivi da liquidare per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia, deve essere individuato anche in funzione della motivata esigenza di garantire la continuità di utilizzo dei suddetti combustibili;

Considerato che le problematiche emerse per alcuni impianti rientrano in un quadro di criticità industriale eccezionale, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realtà industriali integrate, complesse e strategiche;

Ritenuto opportuno concedere la proroga, richiesta da Elettra Produzione Srl, dei termini per la risoluzione della convenzione Cip 6 relativa all'impianto di Sesca, tenuto conto del quadro di criticità industriale in cui l'impianto è collocato e della valutazione complessiva dell'impatto sulla realtà industriale collegata, uniformando il termine a quello previsto per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di rateizzazione del corrispettivo da riconoscere a fronte della risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, prevista per gli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010, anche per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire ai titolari di convenzioni Cip 6 di raggiungere i necessari accordi nell'ambito del contesto industriale in cui gli impianti in convenzione sono collocati, prevedere una maggiore flessibilità temporale per presentare l'istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni Cip 6 rispetto a quanto previsto dall'analogo provvedimento relativo agli impianti alimentati da combustibili fossili;

Ritenuto opportuno prevedere per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia la possibilità di differire nel tempo, fino ad un periodo massimo funzione della durata residua della convenzione, la risoluzione delle convenzioni Cip 6, in ragione della complessità tecnica e dell'importanza strategica dei siti industriali in cui tali impianti sono collocati, fatto salvo l'obbligo di presentare l'istanza vincolante entro i termini previsti dal presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, ai fini della definizione del numero di ore equivalenti/anno, utilizzare come riferimento la media delle ore di produzione degli ultimi sei anni di esercizio degli impianti, sommando le ore di manutenzione straordinaria, eccedenti le ore di manutenzione ordinaria, nell'anno in cui sono state svolte, e scartando dal calcolo l'anno con il minor numero di ore di funzionamento in modo tale da compensare l'effetto di eventuali situazioni eccezionali;

Ritenuto opportuno aggiornare sulla base del tasso di inflazione reale del 2009 il valore del costo evitato di impianto (CEI) già previsto dal decreto 2 dicembre 2009, ai fini del calcolo del corrispettivo riconosciuto a fronte della risoluzione volontaria delle convenzioni Cip 6 in essere;

Ritenuto opportuno verificare che gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata di ciascuna convenzione siano inferiori a quelli che si realizzerebbero in caso di scadenza naturale della convenzione anche nel caso di adesione all'opzione di rateizzazione o di differimento della risoluzione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e corrispettivo riconosciuto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009, definisce criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere, che aderiscono alla risoluzione anticipata delle medesime convenzioni, nonché le modalità e tempistiche per le erogazioni.

2. Il corrispettivo $C_{recuperi}$ di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 2 dicembre 2009, è riconosciuto dalla data di risoluzione della convenzione e viene erogato dal GSE secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto.

3. Ai fini del calcolo del corrispettivo di cui al comma 2:

a. il valore del parametro h (numero di ore equivalenti/anno), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009 per il singolo impianto la cui convenzione è oggetto di risoluzione è riportato nell'allegato 1 al presente decreto;

b. il parametro CEI di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 2 dicembre 2009 è aggiornato con riferimento all'anno di decorrenza della risoluzione della convenzione e calcolato, per il 2010, sulla base del tasso di inflazione reale del 2009, ed è pari a 22,1 €/MWh, e per gli anni successivi sulla base di un tasso convenzionale di inflazione pari al 2%.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 nonché ai fini della verifica di cui all'articolo 2, comma 5, il corrispettivo $C_{recuperi}$ è calcolato dal GSE alla data di sottoscrizione del contratto di risoluzione della convenzione Cip 6, alle condizioni previste dal presente decreto, e permane così valorizzato anche con riferimento alle risoluzioni delle convenzioni differite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto *ii)*.

Art. 2.

Procedure per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6

1. I titolari delle convenzioni Cip n. 6/92 aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica assimilati alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia presentano al GSE istanza vincolante di risoluzione della singola convenzione, sulla base del modello di istanza predisposto dal GSE. Nell'istanza di risoluzione l'operatore indica la data di efficacia della risoluzione stessa che può essere:

i. il 1° giorno di ciascun mese tra luglio 2011 e dicembre 2011;

ii. il 1° gennaio di ogni anno compreso tra il 2012 e l'anno in cui ricade la metà del periodo residuo della durata della convenzione rispetto al 1° gennaio 2012.

2. Nella presentazione dell'istanza vincolante di cui al comma 1, l'operatore indica altresì la modalità di erogazione prescelta tra quelle previste all'articolo 3.

3. Nel caso di cui al comma 1, punto *i)*, l'operatore presenta al GSE istanza vincolante di risoluzione della convenzione entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente sulla base del relativo modello di istanza e di contratto predisposto dal GSE entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

4. Nel caso di cui al comma 1, punto *ii)*, l'operatore presenta al GSE istanza vincolante di risoluzione della convenzione non prima di 120 giorni e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente sulla base del relativo modello di istanza e di contratto predisposto dal GSE entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

5. Al fine di verificare il rispetto della condizione di cui all'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09, il GSE verifica le istanze presentate ai sensi del comma 1 effettuando, per ciascun impianto, secondo i parametri indicati nell'allegato 2, una comparazione tra la stima degli oneri connessi alla durata residua delle convenzioni e gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata determinati ai sensi del presente decreto, anche in caso di differimento della risoluzione entro i termini previsti al comma 1, lettera *ii)*. La medesima verifica è effettuata in caso di opzione per la modalità di erogazione rateale di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Solo per gli impianti per i quali risulta verificata positivamente, ai sensi del comma 4, la convenienza per il sistema, il GSE, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede alla sottoscrizione dei contratti di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 e comunica al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità i dati, non appena disponibili, relativi ai corrispettivi da erogare per ogni impianto e gli oneri connessi al finanziamento.

7. Ai fini del dispacciamento, ferma restando la comunicazione degli operatori prevista dal Codice di Rete, il GSE entro 5 giorni dalla data di accoglimento dell'istanza di risoluzione della convenzione, comunica a Terna l'elenco degli impianti che hanno aderito alla risoluzione della convenzione e per ciascuno di essi la data a partire dalla quale essa è risolta.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo $C_{recuperi}$ di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 2 dicembre 2010, è erogato dal GSE:

a) in un'unica soluzione, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di efficacia della risoluzione della convenzione;

b) in rate annuali su richiesta dell'operatore.

2. Le rate annuali sono erogate al 31 dicembre di ciascun anno residuo della convenzione. Per l'ultimo anno di convenzione l'erogazione avviene al 30 giugno per le convenzioni in scadenza nel primo semestre e al 31 dicembre per le convenzioni in scadenza nel secondo semestre

3. Le rate annuali sono determinate, per ognuno degli anni residui della convenzione, secondo la seguente formula:

$$C_{recuperi,n} = \frac{CEI \cdot (1+i)^n \cdot P_{conv} \cdot h \cdot \frac{G_n}{G_{anno,n}}}{(1+t)^n} \cdot (1+r)^n$$

dove:

i parametri i, P_{conv}, t, G_n, $G_{anno,n}$ sono quelli definiti dall'articolo 4, comma 1 del decreto 2 dicembre 2009;

i parametri h e CEI sono quelli definiti all'articolo 1, comma 3;

n è il numero compreso tra 1 e il numero degli anni solari residui della convenzione Cip n. 6/92 a partire dall'anno di risoluzione della convenzione;

r è il tasso di rateizzazione, convenzionalmente assunto costante e pari al 5%.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del presente decreto sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A_3.

2. A garanzia del pagamento di eventuali somme anche derivanti da conguagli relativi al periodo antecedente alla data di efficacia della risoluzione il titolare della convenzione Cip6 rilascia al GSE almeno 30 giorni prima dell'erogazione del corrispettivo una fideiussione bancaria a prima richiesta scritta per un importo pari al 20% del corrispettivo $C_{recuperi}$, per una durata non inferiore a 18 mesi, il cui testo sarà predisposto dal GSE.

3. Resta ferma la facoltà dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di effettuare ispezioni sugli impianti oggetto della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 di cui al presente decreto, anche dopo la risoluzione stessa, al fine di verificare, per gli anni trascorsi in vigenza della convenzione, il rispetto delle condizioni che hanno dato titolo alle tariffe CIP6. A tal fine, il GSE inserisce nello schema di contratto di risoluzione delle convenzioni, preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, una specifica clausola contrattuale per la salvaguardia degli eventuali effetti dei suddetti controlli.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto 2 dicembre 2009 in merito alla relazione annuale che il GSE presenta al Ministero dello sviluppo economico circa i risparmi effettivamente realizzati a seguito della risoluzione anticipata.

5. Con riferimento all'impianto di Sesca di proprietà di Elettra Produzione Srl, il termine per la presentazione dell'istanza vincolante di risoluzione della convenzione Cip 6 e i tempi di efficacia della risoluzione sono definiti secondo quanto previsto all'articolo 2 del presente decreto. Si applicano, altresì, le disposizioni del presente decreto in materia di erogazione del corrispettivo $C_{fossili}$, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto 2 dicembre 2009, e di garanzie finanziarie. Restano ferme le modalità di calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata della convenzione Cip 6 ai sensi del decreto 2 agosto 2010, come modificato dal decreto 8 ottobre 2010, nonché le modalità di erogazione del corrispettivo $C_{fossili,es}$ di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.

6. Qualora il titolare della convenzione Cip 6 intenda mantenere in vigore il contratto in essere con il fornitore dei combustibili di processo o residui o recuperi di energia derivanti da attività industriali, il titolare, ai fini di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, può allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decretouna dichiarazione unilaterale in tal senso.

7. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante del presente decreto.

8. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 242

ALLEGATO *1*

Numero di ore h di cui all'articolo 2, comma 3

Produttore	Impianto	Parametro h
Api energia Spa	Falconara	8.583
Edison Spa	CET3 Piombino	8.186
Edison Spa	CET3 I Sezione	8.070
Edison Spa	CET3 II Sezione	8.056
Edison Spa	CET3 III Sezione	8.113
Elettra produzione Srl	Servola	7.658
Italiana coke Srl	Cairo	7.748
Isab energy Srl	Priolo Gargallo	8.097
Sarlux Srl	Sarroch	7.991

ALLEGATO *2*

Procedura per la valutazione degli oneri di cui all'articolo 2, comma 5.

Per la valutazione degli oneri derivanti dalla convenzione Cip n. 6/92 in essere, il GSE tiene conto di tutti i costi associati alla vigenza della convenzione ivi compresi gli oneri derivanti dall'applicazione delle direttive comunitarie 2003/87/CE e 2009/28/CE e gli oneri associati al rimborso dei certificati verdi, laddove ne sussistono le condizioni.

Tali oneri associati alla vigenza delle convenzioni Cip 6 sono attualizzati a un tasso di sconto annuo convenzionalmente assunto costante e pari al 6%;

I suddetti costi sono confrontati con i costi connessi alla risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 in essere, comprensivi degli eventuali oneri finanziari per l'approvvigionamento di risorse finanziarie da parte del GSE, corrispondenti a un tasso annuo convenzionalmente assunto pari al tasso di rateizzazione r di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto.

La valutazione degli oneri derivanti dalla convenzione Cip n. 6/92 è effettuata dal GSE esclusivamente in base alla metodologia e ai parametri di seguito indicati, vincolanti ai fini della medesima valutazione nei confronti dei soggetti che hanno manifestato l'interesse alla risoluzione anticipata della convenzione.

In particolare, i costi associati alla vigenza delle convenzioni Cip n. 6/92 sono determinati dalla somma degli elementi di seguito elencati:

a) Costo evitato di impianto e costo di evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse (CEI)

Per la determinazione di questa componente di costo *(espresso in euro)*, si fa riferimento alla quantità di energia pari al prodotto tra la potenza convenzionata netta dell'impianto e il numero di ore indicate nell'allegato 1 al presente decreto. Tali quantitativi di energia sono proporzionati, annualmente, su una quota pari al rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo di efficacia della risoluzione della convenzione e i giorni totali annui nel periodo di vigenza della convenzione.

I costi relativi al CEI comprendono il costo evitato di impianto e il costo evitato di esercizio, manutenzione, e spese generali. Ai fini della determinazione dei costi associati al CEI, il valore 2010 della tariffa di riferimento CEI è incrementato gli anni successivi secondo un tasso del 2%.

b) Riconoscimento degli oneri ETS ex direttiva 2009/29/CE

Il riconoscimento degli oneri ETS è preso in considerazione esclusivamente per il periodo successivo all'anno 2012.

L'ammontare associato al riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/29/CE è calcolato per le quote necessarie alla copertura dell'intera produzione - stimata pari al prodotto tra il numero di ore h, come indicate nell'allegato 1 al presente decreto, e la potenza convenzionata netta moltiplicata per un prezzo convenzionale P_{EUA} - relativo ai titoli EUA - pari a 18 €/ tCO2, come assunto nella relazione tecnico-finanziaria al decreto legge 20 maggio 2010, n. 72. I valori associati ai quantitativi di energia sono proporzionati, annualmente, su una quota pari al rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo di efficacia della risoluzione della convenzione e i giorni totali annui nel periodo di vigenza della convenzione.

c) Rimborso dei Certificati Verdi

Gli oneri associati al rimborso dei CV sono stati calcolati secondo quanto stabilito in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 113/06, secondo la seguente formula di rimborso:

$$Vm = Q_{IAFR} \times P_{IAFR} + Q_{GSE} \times P_{GSE}$$

dove:

a) Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE, posta pari a zero;

b) P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da impianti IAFR;

c) Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;

d) P_{IAFR} è il prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR.

Il valore P_{IAFR} è determinato come differenza fra la media dei costi medi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ponderata per la produzione annuale effettiva di energia elettrica degli impianti IAFR, differenziata per fonte, per cui sono stati emessi i certificati verdi nell'anno 2008, pari a 113,6 €/MWh, e il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato, per ogni anno a cui l'obbligo è riferito, posto pari al prezzo unico nazionale (PUN) dell'anno 2010 pari a 64,12 €/MWh, aumentato del tasso di aggiornamento del 2% per gli anni successivi.

Tale prezzo è, poi, applicato moltiplicando per:

1. la produzione dell'energia elettrica, stimata pari al prodotto tra il numero di ore h, come indicate nell'allegato 1 al presente decreto, e la potenza convenzionata netta;
2. la quota percentuale d'obbligo prevista per l'anno in oggetto e incrementata di 0,75 punti percentuali annui in maniera costante fino al 2012. A partire dal 2013, la quota d'obbligo si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012, fino ad annullarsi per l'anno 2015.I valori associati ai quantitativi di energia sono proporzionati, annualmente, su una quota corrispondente al rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo di efficacia della risoluzione della convenzione e i giorni totali annui nel periodo di vigenza della convenzione.

Tale voce di costo viene applicata esclusivamente agli impianti che nel 2009 non risultano cogenerativi ai sensi della delibera n. 42/02.

d) Differenza tra il costo evitato di combustibile riconosciuto ai produttori (CEC) e i valori del ricavo da vendita sul mercato (Pz)

Tale differenza è calcolata per ciascuna zona di mercato, in base ad una stima della differenza dello scostamento percentuale tra il valore del CEC e il valore del prezzo zonale orario. Tale differenza è applicata, ogni anno fino alla scadenza naturale della convenzione, al prodotto tra il numero di ore h, come indicate nell'allegato 1 al presente decreto, e la potenza convenzionata netta. Il suddetto valore è proporzionato, annualmente, su una quota corrispondente al rapporto tra i giorni corrispondenti al periodo di efficacia della risoluzione della convenzione e i giorni totali annui nel periodo di vigenza della convenzione.

La suddetta differenza percentuale è determinata, a partire dall'anno 2010, assumendo il valore del CEC a conguaglio per il 2009, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010, pari a 67,2 €/MWh e il prezzo delle singole zone per il 2010 determinato sulla base del valore medio degli ultimi tre anni del rapporto tra il prezzo zonale e PUN, normalizzato al valore del PUN per il 2010. La differenza è incrementata annualmente del tasso di aggiornamento del 2%.

In considerazione della progressiva entrata in esercizio degli interventi di sviluppo per il potenziamento della capacità di interconnessione tra le isole maggiori e il continente previsti dal gestore della rete di trasmissione nazionale, si considera un allineamento progressivo del prezzo zonale MGP delle zone di mercato delle isole con il prezzo zonale delle zone di mercato del continente limitrofe alle isole. In particolare:

- a seguito della realizzazione dell'elettrodotto SA.PE.I, già reso operativo, il prezzo MGP della Sardegna viene considerato allineato con il prezzo della zona di mercato continentale confinante (Centro Sud) a partire dal 2012;
- come conseguenza dell'incremento della capacità di trasporto tra la Sicilia e il continente, attraverso la realizzazione di una nuova linea "Sorgente – Rizziconi" come previsto all'interno dei piani di sviluppo pluriennali di Terna, il prezzo MGP della Sicilia viene considerato allineato con il prezzo della zona di mercato continentale confinante (Sud) a partire dal 2014.

11A10811

DECRETO 24 giugno 2011.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Liguria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento all'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Liguria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010, recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo Romani»;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Liguria è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 245

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2011

Liguria	A partire dal 10 ottobre 2011 ed entro e non oltre il 2 novembre 2011

11A10990

DECRETO 24 giugno 2011.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento all'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo Romani»;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Toscana e Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo) è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 246

TABELLA 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2011.	
Toscana, Umbria (incluse le province di La Spezia e Viterbo)	A partire dal 3 novembre 2011 ed entro e non oltre il 2 dicembre 2011

11A10991

DECRETO 24 giugno 2011.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica delle Marche.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento all'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica delle Marche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'on. Paolo Romani»;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica delle Marche è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 244

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2011	
Marche	A partire dal 5 dicembre 2011 ed entro e non oltre il 21 dicembre 2011

11A10992

DECRETO 28 luglio 2011.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «il Codice delle assicurazioni private» (d'ora innanzi «Codice»);

Visto l'art. 245, comma 1, del predetto Codice, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), su proposta dell'ISVAP, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all' esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto la lettera n. 17-11-000181 in data 18 gennaio 2011, con la quale l'ISVAP, di seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ISVAP nella seduta del 18 gennaio 2011, ha proposto al Ministro dello sviluppo economico l'adozione, ai sensi dell'art. 231 del Codice, del decreto di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, con sede in Roma, Viale Parioli 1/3;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2011 con cui, ai sensi dell'art. 231 del Codice, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, e l'amministrazione straordinaria dell'impresa per la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto;

Visto il provvedimento n. 2871 in data 24 gennaio 2011 con cui l'ISVAP, ai sensi dell'art. 233 del Codice ha disposto la nomina del dott. Giovanni De Marco, quale Commissario straordinario, nonché dei componenti del Comitato di sorveglianza, per l'amministrazione di Faro, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

Vista la lettera n. 17-11-003385, in data 12 luglio 2011, con la quale l'ISVAP, di seguito a quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione di ISVAP nella seduta dell'11 luglio 2011, ha proposto al Ministro dello sviluppo economico l'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 245, comma 1, del Codice, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa di Faro, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

Vista, altresì, la relazione, in data 11 luglio 2011, del Presidente dell'ISVAP, sulla cui base il Consiglio ha deliberato di proporre al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento sopraspecificato, in considerazione, tra le altre, delle circostanze di seguito esposte:

1) in data 24 giugno 2011 il Commissario straordinario ha presentato all'ISVAP, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del Codice, e con parere favorevole del Comitato di sorveglianza, istanza di sottoposizione della compagnia di che trattasi alla liquidazione coatta amministrativa;

2) le gravi perdite patrimoniali alla data del 31 dicembre 2010 hanno evidenziato la violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulle attività a copertura delle riserve tecniche e la conseguente insussistenza delle condizioni di esercizio previste dalla disciplina assicurativa;

3) le predette gravi perdite hanno determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 del codice civile, facendo ricadere l'impresa nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), con la conseguente indisponibilità del capitale minimo richiesto per lo svolgimento dell'attività assicurativa;

4) il Commissario straordinario ha documentato l'eccezionale gravità delle irregolarità e disfunzioni nella precedente amministrazione della società;

5) il Commissario straordinario ha rilevato l'assenza di investitori interessati ad effettuare interventi di capitalizzazione della società;

6) il Commissario straordinario ha evidenziato i mancati interventi di ricapitalizzazione da parte degli azionisti di maggioranza che non hanno ottemperato alle ripetute richieste in tal senso formulate dall'ISVAP;

Vista l'ulteriore corrispondenza intercorsa con l'ISVAP e, da ultimo, la nota n. 17.11.003602 del 27 luglio 2011, con cui sono state fornite ulteriori precisazioni relativamente alle predette circostanze;

Ritenuto, che, alla luce delle predette, accertate circostanze, sussistono le condizioni di eccezionale gravità richieste dall'art. 245 del Codice;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del Codice, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa di Faro, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del Codice è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro t Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, con sede in Roma, Viale Parioli 1/3.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A10674

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 24 maggio 2011.

Fissazione del termine di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174.

IL MINISTRO PER IL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e dell'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della . Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 recante il riordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Michela Vittoria Brambilla, è stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Ministro per il Turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, registro n. 10, foglio n. 247, con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto l'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, che prevede la concessione di contributi *una tantum* a favore di Enti, che senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile;

Vista la circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 marzo 1987, recante le modalità di presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento di attività dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile di cui alla legge n. 174/1958;

Visto il decreto del Ministro 5 agosto 2010 recante «Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, nonché disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174» registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, registro n. 11 - foglio n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2010;

Considerato che le attività svolte dagli enti destinatari dei contributi di cui trattasi, sono volte anche alla promozione del turismo attraverso la realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche che hanno cadenza in vari periodi dell'anno;

Considerato nello specifico che la disciplina relativa alla legge n. 174/1958 di cui alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/Tur fissa il termine di presentazione delle istanze di contributi alla data del 28 febbraio e che tale termine risulta limitativo delle attività svolte dagli enti;

Ritenuto pertanto necessario, per l'attività di concessione dei contributi di cui alla predetta legge 4 marzo 1958, n. 174, fissare il termine di presentazione delle istanze al 31 dicembre di ogni anno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Termini di presentazione delle istanze

Le istanze per la concessione dei contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174, possono essere presentate fino alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Amministrazione.

Roma, 24 maggio 2011

Il Ministro: BRAMBILLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011
Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 15, foglio n. 57

11A10431

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2011.

Approvazione del «Foglio Avvertenze» relativo alle procedure per l'iscrizione a ruolo delle somme relative alle sanzioni amministrative comminate dal Garante. (Provvedimento n. 35).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, l'art. 166 concernente il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal Garante;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante;

Visto il regolamento n. 1/2007, come modificato dalla deliberazione del Garante n. 31 del 15 ottobre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 16 novembre 2009, e in particolare l'art. 16 che prevede la procedura per l'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative comminate dal Garante;

Considerata la necessità per il Garante di attivare la modalità di riscossione coattiva delle somme relative a violazioni amministrative di cui agli articoli 161 e seguenti del Codice;

Visto il provvedimento prot. n. 2010/46308 del 10 marzo 2010 del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento;

Ritenuto necessario approvare il Foglio Avvertenze, le cui informazioni devono obbligatoriamente essere contenute nella cartella di pagamento in relazione alle somme da iscrivere a ruolo;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso
il Garante

approva il «Foglio Avvertenze», allegato n. 1 al presente provvedimento formandone parte integrante, relativo alle somme iscritte a ruolo da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il Presidente: PIZZETTI

Il relatore: CHIARAVALLOTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO

Ruoli emessi dal Garante per la protezione dei dati personali

Avvertenze

Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al procedimento sanzionatorio a cui si riferisce la cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Garante per la protezione dei dati personali – Dipartimento attività ispettive e sanzioni – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma – tel 06.696771 – dais@garanteprivacy.it . A tale ufficio, inoltre, potrà essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo; l'istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il dirigente dell'ufficio/dipartimento, o un suo delegato, indicato nella pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti».

Quando e come presentare ricorso.

Se prima della notifica della cartella il destinatario ha ricevuto la notifica di un'ingiunzione di pagamento o di ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità, è possibile presentare ricorso avverso il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri.

Eventuali ragioni di opposizione avverso il ruolo o la cartella di pagamento potranno essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria:

nelle forme previste dall'articolo 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;

nelle forme previste dall'articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

Sospensione del pagamento.

In caso di impugnazione è possibile presentare istanza in carta semplice al responsabile del procedimento per chiedere la sospensione del pagamento.

Qualora intervenga la sospensione ma successivamente l'opposizione viene respinta, sono dovuti gli interessi legali maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

11A10673

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto determinazione V&A PC IP n. 571 del 6 giugno 2011, recante autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Nasonex Spray 50mcg suspension .

Nell'estratto determinazione V&A PC IP N. 571 del 06/06/2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 15/07/2009 relativa autorizzazione all'importazione parallela del medicinale NASONEX Spray 50mcg suspension dalla Spagna Soc. Farma 1000 S.r.l., alla pagina 137, ove è scritto eccipienti: cellulosa dispersibile (cellulosa microcristallina e caramellosa sodica), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata; leggasi, eccipienti: cellulosa dispersibile (cellulosa microcristallina e carmellosa sodica), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata.

11A10780

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2144/2011 del 21 marzo 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Aurobindo».

Nell'estratto della determinazione n. 2144/2011 del 21 marzo 2011 relativa al medicinale per uso umano RISPERIDONE AUROBINDO pubblicato nel supplemento ordinario n. 94 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2011, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda aggiunto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi — piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta —, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

11A10782

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2272/2011 del 6 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Germed Pharma».

Nell'estratto della determinazione n. 2272/2011 del 6 maggio 2011 relativa al medicinale per uso umano RISPERIDONE GERMED PHARMA pubblicato nel supplemento ordinario n. 140 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2011, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, si intenda aggiunto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi — piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta —, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

11A10783

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2312/2011 del 25 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Mylan».

Nell'estratto della determinazione n. 2312/2011 del 25 maggio 2011 relativa al medicinale per uso umano ACIDO IBANDRONICO MYLAN pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 10 giugno 2011, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Confezione

"150 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister OPA-AL-PVC/AL

AIC n. 040655019/M (in base 10) 16SQ5C (in base 32)Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 11,28

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 21,16»,

leggasi:

«Confezione

"150 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister OPA-AL-PVC/AL

AIC n. 040655019/M (in base 10) 16SQ5C (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 79

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 11,28

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 21,16».

11A10784

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Finanziamento di interventi di formazione linguistica e professionale, da svolgersi a favore di cittadini residenti nei paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro. (Avviso n. 1/2011).

Si rende noto che con decreto direttoriale del 1° agosto 2011 è stato adottato l'avviso n. 1/2011 per il finanziamento di interventi di formazione linguistica e professionale, da svolgersi a favore di cittadini residenti nei paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati all'ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Il suddetto avviso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet http://www.lavoro.gov.it/, nell'apposita sezione Avvisi e Bandi.

11A10888

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 284/2008 del 27 marzo 2008.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P, Largo Ruffa s.n.c, casella postale 112 - 89861 Tropea (VV), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Calabria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. « Cipolla Rossa di Tropea Calabria» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta I.G.P. «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» designa i bulbi di cipolla rossa nella tipologia cipollotto, cipolla da consumo fresco, cipolla da serbo, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 .

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP» individua i bulbi della Specie Allium Cepa limitatamente ai seguenti ecotipi autoctoni, che si distinguono in base alla forma e alla precocità di bulbificazione derivante dall'influenza del fotoperiodo:

«Tondo Piatta» o primaticcia;

«Mezza Campana» o medio precoce;

«Allungata» o tardiva.

Si distinguono tre tipologie di prodotto:

1) Cipollotto:

a) colore: bianco-rosato - violaceo;

b) sapore: dolce, tenero;

c) calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie;

Il profilo merceologico del Cipollotto a I.G.P.comprende la Categoria I.

2) Cipolla da consumo fresco:

a) colore: bianco-rosso fino al violaceo;

b) sapore: dolci e teneri;

c) calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie;

Il profilo merceologico della Cipolla da consumo fresco a I.G.P. comprende la Categoria I.

3) Cipolla da serbo:

a) colore: rosso-violaceo;

b) sapore: dolci e croccanti;

c) calibro: si rimanda ai vincoli previsti dalle norme comunitarie;

Il profilo merceologico della Cipolla da serbo a I.G.P. comprende la Categoria I.

Art. 3

Zona di Produzione

La zona di produzione della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP comprende, i terreni idonei ricadenti nel territorio amministrativo, tutto o in parte, dei seguenti comuni calabresi:

a) provincia di Cosenza: parte dei comuni di Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea;

b) provincia di Catanzaro: parte dei comuni di Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga;

c) provincia di Vibo Valentia: parte dei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

Delimitazione area provincia di Cosenza.

Foglio 236 IV S.O. I.G.M. della Carta d'Italia -1959 Fiumefreddo Bruzio - 236 IV S.E. Monte Cucuzzo, 236 III N.E. Amantea

La delimitazione dell'area ricadente nella provincia di Cosenza che va da Fiumefreddo Bruzio ad Amantea ha per limite Nord il Torrente Bardano dalla linea ferrata alla ex S.S. 18 tra il Km 358-359 in località Reggio - Scornavacca nel comune di Fiumefreddo.

Da questo punto il confine risale costeggiando la sponda Nord del Torrente Bardano per circa 1 Km per poi ridiscendere costeggiando la sponda Sud fino ad incontrare la ex SS 18 e da qui per 2 Km fino ad arrivare agli inizi del vallone Cordari.

Si risale dalla parte nord del vallone per circa 500 metri per ridiscenderlo verso sud fino ad incontrare nuovamente la ex SS 18 in località C. Aloe che delimita la zona ancora per 1 Km fino al torrente Agosto nei pressi della località Tarifi.

Si risale costeggiando la sponda Nord del torrente anzidetto per 1 Km fino all'incrocio della vecchia strada in località Zagarone che porta alla località S. Barbara; dall'incrocio si segue la strada verso Sud che porta alla località S. Croce e si prosegue lasciando la vecchia strada in direzione Sud per circa 180 metri fino ad incontrare il Torrente S. Croce che delimita i territori comunali di Longobardi e Belmonte Calabro.

Si ridiscende costeggiando la sponda Sud del torrente per circa 900 metri fino ad incontrare nuovamente la ex SS 18 nei pressi della località Campo di Mare.

Da qui il confine segue verso Sud la ex SS 18 per circa 3 Km fino ad arrivare al Torrente Verri e abbandonando la statale si segue una mulattiera che porta nel territorio comunale di Amantea passando dalla località di Camolo inferiore fino al Fiume Liceto in località S. Giuseppe.

Si risale il fiume sulla sponda nord in direzione est per circa 1.5 km per poi ridiscenderlo fino ad incontrare la strada comunale che collega Amantea a S. Pietro in località Cannavino.

Da qui attraversando il F. S. Maria, in località Valle Archi passando per S. Angelo attraverso la mulattiera, si incontra nuovamente la statale nei pressi del Km 371. Si prosegue verso sud attraversando il T. Calcato fino al centro abitato di S. Antonio in località Marinella e abbandonando la ex S.S. 18 si prosegue con la mulattiera fino alla località S. Precopio, da qui seguendo la sponda del T. Corallo in direzione ovest si incontra la statale che rappresenta il limite sud di detta area.

Da detto limite si risale seguendo la mulattiera che attraversa C. Corallo, Marincola arrivando in località Calcato alla periferia sud di Amantea incontrando la ferrovia. Da questo punto la linea ferrata segna il limite di coltivazione ovest fino ad incrociare il limite nord che chiude il perimetro di detta area. In alcuni tratti, nel comune di Amantea, il limite di coltivazione ovest si allontana di circa 100 metri dalla ferrovia in presenza di suoli sabbiosi.

La delimitazione riparte a distanza di 250 m dalla sponda del torrente Oliva dalla linea ferrata. Da qui si procede verso sud con la mulattiera passando nei pressi del c. a. Viola ad est di Campora arrivando alla S.S. silana di Cariati n. 108 tra il Km 2 e 3.

Proseguendo verso sud per circa 500 metri, costeggiando la suddetta statale si arriva al c.a. di C. Calogni e proseguendo, poi, con la mulattiera si attraversa il c.a. Cas° Aurato, nei pressi della sponda nord del F. Torbido che delimita il confine provinciale.

Seguendo tale confine si incrocia una mulattiera che percorsa in direzione sud-ovest incrocia la ex S.S. Tirrenia n. 18 nei pressi del c.a. Torre Vecchia e da qui si attraversano i c.a. di Quintieri, Ventura, la loc. Marina di Ventura, S. Giuseppe fino al Vallone Sciabbica, dal quale proseguendo per la mulattiera che attraversa Case De Luca e Ms. De Luca, s'incrocia la ex S.S. 18 e la linea ferrata fino a Marina De Luca. Da questa zona si risale costeggiando la linea di battigia ad una distanza di 200 m fino ad incrociare la sponda del F. Oliva che chiude il limite nord di detta area.

Delimitazione area provincia di Catanzaro.

Foglio 236 III S.E. Nocera Terinese - Foglio 241 IV N.E. Nicastro

Parte dei terreni ricadenti nel comune di Nocera T. nella provincia di Catanzaro vengono per continuità indicati nella descrizione precedente e delimitati dai confini comunali e provinciali.

L'area che ricade nel comune di Falerna ha forma di un quadrilatero i cui lati sono rappresentati a nord dal limite comunale di Falerna fino alla località Marepitano, incrociando la mulattiera percorrendola in direzione Sud per circa 1 Km fino a raggiungere il naturale confine del vallone, il lato ovest è rappresentato dalla ex S.S. tirrenia inf. che rappresenta il lato che chiude il quadrato.

L'area di coltivazione che ricade parzialmente nei territori amministrativi di Gizzeria e Lamezia Terme ha per limite nord l'incrocio tra la S.S. Tirrenia inf. n.18 e la strada comunale nei pressi del lago La Vota. La strada comunale percorsa verso est, attraversando il torrente Casale, Torre S. Caterina, contrada Specchi, il torrente Spilinga fino ad arrivare ad incrociare la diramazione della S.S. Tirrenia nei pressi del Bastione di Malta. Da qui si arriva alla statale nei pressi del Km 402, giungendo all'incrocio di una mulattiera che percorrendola in direzione sud attraversa la località Passo di Mandra e il c.a. Paradiso, il Torrente Bagni in località Cafarone. Da questo punto si procede in direzione sud-est per circa 600 m fino ad incrociare il Torrente Cantagalli e andando verso sud si arriva vicino all'aeroporto che si costeggia sul lato ovest per circa 200 m passando nei pressi della località Generale e con la mulattiera si arriva ad incrociare il fiume Amato in località Tregna. Si percorre la mulattiera verso sud attraversando Torre Amato in località Pagliarone e S. Nicola che segna il limite sud di detta area che costeggia l'insediamento industriale della Sir. Da questo limite si risale verso nord attraverso la mulattiera passando per la località Praia e Torrazzo fino all'incrocio con la strada comunale e superando il fiume Amato si prosegue fino alla loc. Cafarone all'altezza della congiunzione T. Bagni e T. Cantagalli . Con la mulattiera si arriva in località Marinella e all'incrocio con la S.S. Tirrenia n. 18 e della sua diramazione nei pressi di Gizzeria lido e torrente Spilinga. Si prosegue lungo la statale verso nord fino ad incontrare ed inglobare tutti i terreni della loc. Maricello e Lago la Vota chiudendo la perimetrazione di detta area.

Delimitazione area provincia di Vibo Valentia.

*Foglio 241 II N. O Filadelfia - 245 I N.E-*bis *Tropea - 241 III S.O. Briatico - 246 IV N.O Vibo Valentia*

La delimitazione ha inizio nei pressi della Torre Mezzapraia, (comune di Curinga - prov. *Cz)* seguendo il Canale Gagliato fino ad incontrare la linea ferroviaria per circa 2 km, oltrepassando la stazione di Francavilla Angitola arrivando al fiume Angitola.

Si lascia la ferrovia per seguire la S.S Tirrenia n.18 e l'attuale autostrada A3 per circa 2 km passando nei pressi della località Marinella giungendo vicino all'Istituto Nautico dal quale si risale verso Nord con una linea ideale posta ad una distanza media di 100 metri dal mare fino ad arrivare nuovamente a Torre di Mezzapraia, chiudendo il perimetro di confine.

La delimitazione dell'area da Vibo Valentia a Capo Nicotera ha inizio dalla stazione FS di Trainiti, in località Porto Salvo, ad 1 km da Vibo Marina.

Si giunge alla fiumara Rizzuta nei pressi del c.a. di Conidoni e risalendola dalla sponda nord fino a Sciconi si procede verso ovest seguendo il confine amministrativo fino alla fiumara Murria nei pressi di Potenzoni passando per la località Don Nuro.

Da qui si risale la sponda nord di detta fiumara per circa 1,5 Km attraversando la loc. Pilla e seguendo il confine comunale si arriva a Case Cotura. Si procede per la strada provinciale e si arriva fino a Papaglioniti proseguendo fino a Mesiano (frazione di Filandari), da qui si procede con la Strada provinciale dei Pioppi fino a località Torre Galli di Caria (frazione di Drapia) e si arriva con l'interpoderale a Serramondo, si segue il crinale del Timpone che rappresenta il limite naturale della Piana di S. Lucia nel comune di Drapia e poi alla strada che porta a Gasponi .Da qui procedendo per 5 km si arriva a Brattirò attraversando il c.a. S. Agata e località piana di Cosimo.

Seguendo la mulattiera che porta a Spilinga, si passa per località Petti di Brattiro' e Madonna delle Fonti fino ad arrivare al centro di Panaia, da qui si percorre la strada comunale che porta a Coccorinello e Coccorino nei pressi della galleria omonima nel territorio di Joppolo.

Proseguendo verso Sud si segue la fascia costiera fino ad incontrare la strada secondaria che porta nei pressi della località Siroto passando per le località Quercia grande, Linasi e Joppolo.

Da Siroto si giunge a Nicotera attraversando l'ampia formazione terrazzica sottostante l'altopiano del Poro attraversando il c.a. Preitoni, e la località Piana Pugliese. Da Nicotera si percorre la strada comunale che conduce al c.a. di Badia per circa 200 metri fino ad incontrare la mulattiera che porta alla strada comunale passante per Fosso S. Gio-

vanni attraversando fosso S. Pietro e località Fontanelle. Da Fosso S. Giovanni, che costituisce il limite sud-ovest della zona di coltivazione, si torna indietro verso nord seguendo la mulattiera fino a Nicotera marina e da qui si arriva attraverso la strada comunale che porta a Siroto all'altezza di Petti di Camata. Abbandonando la strada e procedendo verso ovest per circa 1 km si arriva attraverso la strada comunale nei pressi di Joppolo marina. Si risale attraversando la località Poligari fino alla galleria di Coccorino.

Da qui si risale verso Nord seguendo la fascia costiera, osservando una distanza che va dai 100 dalla linea di costa attraversando in ordine Ricadi, C. Vaticano, Tropea, Parghelia, Zambrone, Briatico arrivando alla stazione di Trainiti che chiude il limite di coltivazione della cipolla.

Art. 4.

Origine del Prodotto

Diverse fonti storiche e bibliografiche attribuiscono l'introduzione della cipolla nel bacino mediterraneo ed in Calabria prima ai Fenici e dopo ai Greci diffondendosi in quel tratto di costa tra i mari «lametino» e «viboneto» che va da Amantea a Capo Vaticano (Strabone lib.6 e Aristotile lib.7 De Repubblica).

Ben apprezzata nel Medio Evo e nel Rinascimento, considerata principale prodotto dell'alimentazione e dell'economia locale veniva barattata in loco, venduta ed esportata via mare in Tunisia, Algeria e Grecia.

Citazioni si rilevano negli scritti dei numerosi viaggiatori che arrivano in Calabria fra il '700 e l'800 e visitando la costa tirrenica da Pizzo a Tropea, parlano delle comuni Cipolle Rosse di Tropea.

La cipolla rossa di Troppa Calabria si diffonderà con maggiore impulso nel periodo borbonico, verso i mercati del nord Europa, diventando in breve ricercata e ben apprezzata così come racconta G. Valente e Marafioti, Barrio, Fiore in Studi sulla Calabria di Leopoldo Pagano (1901) che riferisce pure sulla forma del bulbo e delle rosse-bislunghe di Calabria ed i primi ed organizzati rilevamenti statistici sulla coltivazione della cipolla in Calabria sono riportati nell'Enciclopedia agraria Reda (1936 - 39).

Le caratteristiche merceologiche uniche che hanno conferito notorietà al prodotto a livello nazionale, e soprattutto il valore storico e culturale nell'area considerata ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e nelle manifestazioni folcloristiche, hanno reso il prodotto stesso oggetto di imitazioni e contraffazione della denominazione.

Ne consegue la necessità di tutelare la denominazione geografica e di creare un sistema di certificazione che garantisca allo stesso tempo la tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori della «Cipolla Rossa di Tropea - Calabria» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, definirà le modalità di iscrizione nei suddetti elenchi e dei controlli affinché il prodotto IGP sia rispondente alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Le operazioni di semina per la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» vengono effettuate a partire da agosto, direttamente in vivaio, in campo o in contenitori alveolari.

Il trapianto si effettua da ottobre a gennaio per la cipolla precoce e gennaio-marzo per la tardiva, quando le piantine nel vivaio hanno raggiunto 15 cm di altezza e 4-5 foglie.

Per la produzione del cipollotto si pratica indifferentemente la semina diretta, il trapianto di semenzali o quello di bulbi dell'annata precedente accuratamente conservati, posti a dimora nel terreno da agosto in poi.

I sesti di impianto in funzione del terreno e della tecnica colturale variano da 4-20 cm sulla fila a 10 - 22 cm nell'interfila con densità variabile da 250.000 piante\ettaro a 900.000 piante\ettaro, quest'ultima con 4 bulbi per foro ad attecchimento definitivo.

Tra le ordinarie operazioni colturali si ricorre all'irrigazione variabile in funzione dell'andamento pluviometrico e del tipo di terreno.

Successivamente alla raccolta i bulbi dei cipollotti devono subire l'eliminazione della tunica esterna sporca di terra, la spuntatura delle code, con taglio variabile dai 30 ai 60 cm, e quindi essere posti in cassette disposti in fascetti.

Per la cipolla da consumo fresco i bulbi privati dalla tunica esterna vengono sottoposti alla spuntatura delle code, con taglio variabile dai 35 ai 60 cm, e poi riuniti in fasci di 1,5-6 kg e posti in cassoni o cassette.

Per la cipolla da serbo i bulbi vengono deposti in andane sul terreno coprendoli con le stesse foglie e lasciandoli un tempo variabile da 8 a 15 giorni per farli asciugare, far acquisire compattezza, resistenza ed una colorazione rosso vivo. I bulbi una volta disidratati possono essere scollettati o, mantenendo le code, destinati alla produzione di trecce.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Per la produzione della «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» sono idonei tutti i terreni sabbiosi o tendenzialmente sabbiosi, di medio impasto, a tessitura franco argillosa o limosa che corrono lungo la fascia costiera o che costeggiano fiumi e torrenti, di origine alluvionale che seppur ghiaiosi non limitano lo sviluppo e l'accrescimento del bulbo.

I terreni costieri sono idonei alla coltura della cipolla precoce da consumo fresco, quelli di aree interne, di natura argillosa e franco-argillosa sono adatti alla tardiva da serbo. La cipolla da sempre è stata presente nell'alimentazione degli agricoltori e nelle produzioni locali, già il viaggiatore in Calabria dott. Albert nel 1905 in visita a Tropea è impressionato dalla miseria dei contadini che mangiano solo cipolla.

Nei primi del '900 la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» abbandona la coltivazione dei piccoli giardini e degli orti familiari per passare a estensioni considerevoli nel 1929 con l'acquedotto della Valle Ruffa che consente d'irrigare ed avere rese maggiori e miglioramento della qualità.

Alla prima produzione organizzata nei territori di Tropea, Parghelia, Briatico e Zambrone, Ricadi ed il suo interno si è successivamente aggiunto, con forte impulso il territorio costiero a Nord del Golfo di S. Eufemia, individuabile tra i comuni di Gizzeria e Longobardi, con particolare sviluppo tra Amantea - Campora, Nocera.

Oggi come allora, la cipolla rossa è presente negli orti familiari come nelle grandi estensioni, nel paesaggio rurale, nell'alimentazione e nei piatti locali e nelle tradizionali ricette.

Art. 7.

Areale di condizionamento del prodotto

Tutte le operazioni di condizionamento devono avvenire presso l'area di produzione descritta nell'art. 3, a garanzia della tutela, della tradizione e della tracciabilità. Le operazioni di condizionamento devono avvenire presso l'area di produzione nel rispetto delle metodiche tradizionali radicate nelle abitudini e nel folklore storico locale.

Art. 8.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo ICEA - Istituto per la Certificazione Etica Ambientale, via Nazario Sauro, 2 - 40121 Bologna, tel. +39 051.272986,fax +39 051.232011 - icea@icea.info.

Art. 9.

Etichettatura e caratteri commerciali del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo i bulbi con l'indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» devono presentare le caratteristiche previste per la I categoria delle norme comuni di qualità.

Per l'immissione al consumo i bulbi designati dalla I.G.P. «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» devono essere confezionati secondo le seguenti modalità:

i cipollotti si riuniscono in fascetti e posti in cassette di cartone, plastica o legno, pronti per la vendita;

la cipolla da consumo fresco è raccolta in mazzi da 1,5 - 6 kg posti in cassoni e cassette.

Per le cipolle da serbo, il confezionamento, di peso variabile fino ad un massimo di 25 Kg, avviene in sacchetti o cassette.

Il numero dei capi per formare le trecce parte, indipendentemente dal calibro, da un minimo di 6 bulbi.

Sui contenitori devono essere indicati, in caratteri di stampa doppi rispetto a tutti gli altri, le diciture «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» I.G.P. accompagnata dalla specificazione della tipologia «cipollotto», «cipolla da consumo fresco», «cipolla da serbo» e dal marchio.

Sui contenitori devono essere, altresì, riportati tutti gli elementi atti ad individuare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo del confezionatore, il peso netto all'origine, nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

I cipollotti e le cipolle da Serbo in treccia, all'immissione sul mercato, porteranno, su adesivo o altro materiale, il logo dell'Unione ed il marchio, le cipolle da consumo fresco, invece, poste in cassoni o cassette, saranno dotate di etichetta completa, a livello di singoli fasci, comprensiva di ragione sociale della ditta, del logo dell'Unione, del marchio e della tipologia di prodotto, al fine di garantirne la tracciabilità e di renderlo perfettamente riconoscibile.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: dolce, croccante, tenera, non piccante, genuina, tipica.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo che possa trarre in inganno il consumatore.

Il marchio è rappresentato dalla rupe di Tropea su cui si eleva il Santuario Benedettino di Santa Maria dell'Isola. Il logo si presenta costituito dalle seguenti colorazioni e particolarità elaborate facendo riferimento alla Tavolozza colori Pantone «Matching system - lucidi» così come sotto riportato:

1. cielo - pantone 304 cvc;
2. mare - pantone 2985 cvc;
3. vegetazione - pantone 349 cvc;
4. rupe - pantone 149 cvc;
5. spiaggia - pantone 1205 cvc;
6. santuario - pantone 1595 cvc;
7. muro che circonda lo spiazzo antistante - pantone 1595 cvc;
8. tetto del santuario - pantone 131 cvc;
9. spiazzo antistante il santuario e scale -pantone 1205 cvc;
10. denominazione dell'I.G.P. riportata in alto nel cielo in posizione centrale - pantone red 032 cvc;
11. la denominazione dell'I.g.p. riportata in alto nel cielo in posizione centrale presenta carattere «Engravrs Roman BT», stile Normale e dimensione 28;
12. cipolle poste nella parte bassa destra del logo - pantone red 032 cvc e - pantone 106 cvc;
13. contorno logo e apertura grotta della rupe - pantone hexachrome black cvc.

Art. 10.

Commercializzazione prodotto trasformato

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» I.G.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

Il prodotto a Indicazione Geografica Protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica.

L'utilizzazione non esclusiva dell'Indicazione Geografica Protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

11A10432

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-185) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00